

Traduzione non ufficiale



PROCEDURA DI GESTIONE DEI RISULTATI

Documento tecnico-attuativo dell' *International Standard for Results Management WADA*

Versione 1.1, in vigore dal 1° dicembre 2021

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA	3	
ARTICOLO 1	RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RISULTATI	4
ARTICOLO 2	RIESAME E NOTIFICA DI POTENZIALI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING	4
2.1	ESITO AVVERSO	4
2.2	ESITO ATIPICO	7
2.3	QUESTIONI CHE NON RIGUARDANO UN ESITO AVVERSO O UN ESITO ATIPICO	8
2.4	ASPETTI INERENTI A UN ESITO AVVERSO O A UN ESITO ATIPICO	9
2.5	ANALISI DEL CAMPIONE BIOLOGICO B	9
ARTICOLO 3	SOSPENSIONE CAUTELARE	11
ARTICOLO 4	PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA PNA	13
ARTICOLO 5	LETTERA DI DEFERIMENTO	14
ARTICOLO 6	CRITERI DI COMPETENZA	16
ARTICOLO 7	ACCORDI AI SENSI DEGLI ARTT. 11.8.1 E 11.8.2 DEL CSA	16
ARTICOLO 8	PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEI PERIODI DI SQUALIFICA O ALTRE SANZIONI IMPOSTE AI SENSI DELL'ART. 11.7.1 DEL CSA	17
ARTICOLO 9	PARTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	18
ARTICOLO 10	ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO	18
ARTICOLO 11	INSTAURAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE	18
ARTICOLO 12	UDIENZA UNICA DINANZI AL TAS	19
ARTICOLO 13	PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DIBATTIMENTO	20
ARTICOLO 14	PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DECISIONE	21
ARTICOLO 15	RIESAME DELLE DECISIONI DEL CEFT	21
ARTICOLO 16	RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DELLA PNA IN MATERIA DI INADEMPIENZA PER “MANCATA COMUNICAZIONE” E/O “MANCATO CONTROLLO”	21
ARTICOLO 17	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE	22
ARTICOLO 18	APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO	22
ARTICOLO 19	APPELLO INCIDENTALE	23
ARTICOLO 20	ASTENSIONE E RICUSAZIONE	23
ARTICOLO 21	DECORSO E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI	24
ARTICOLO 22	NOTIFICHE E COMUNICAZIONI	25
ALLEGATO A – RIESAME DI EVENTUALI INOSSERVANZE		26
ALLEGATO B – GESTIONE DEI RISULTATI PER MANCATA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS FAILURES)		27
ALLEGATO C – REQUISITI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISULTATI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA		32

PREMESSA

La Procedura di gestione dei risultati (di seguito “PGR”) è il documento tecnico-attuativo dell’*International Standard for Results Management* WADA (di seguito “ISRM”) e, insieme al Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (di seguito “CSA”) e al Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni di NADO Italia (di seguito “DT-CI”), è parte integrante delle Norme sportive antidoping di NADO Italia (di seguito “NSA”). In caso di contrasto tra la PGR e l’ISRM, quest’ultimo prevarrà, unitamente ai relativi commenti.

Interpretazione

La PGR, compresi gli allegati, recepisce il Codice WADA e l’ISRM, con i relativi commenti.

Se non diversamente specificato, i richiami agli articoli si riferiscono a quelli della PGR.

I termini utilizzati nella PGR sono definiti nella sezione “Definizioni”.

Principi Generali

Ai sensi del presente documento e del CSA, la Gestione dei risultati è articolata in modo da garantire un’equa, tempestiva ed efficiente risoluzione delle questioni attinenti ad una violazione della normativa sportiva antidoping.

ARTICOLO 1

RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RISULTATI

- 1.1 Salvo quanto diversamente previsto dagli artt. 7.6 e 7.8 del CSA e dall'art. 7.1 del Codice WADA, la Gestione dei risultati è disciplinata dalle norme procedurali di NADO Italia quando essa sia l'autorità che ha avviato e diretto la raccolta del Campione biologico (o, se non vi è stata alcuna raccolta del Campione biologico, se NADO Italia comunica per prima ad un Atleta o altra Persona una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping e quindi persegue diligentemente tale presunta violazione). Eventuali controversie tra NADO Italia e un'altra Organizzazione antidoping in merito a quale organizzazione sia responsabile per la gestione dei risultati in relazione a una particolare questione devono essere risolte dalla WADA ai sensi dell'art. 7.1 del Codice WADA.
- 1.2 La Gestione dei risultati in relazione ad una potenziale mancata reperibilità (Mancata comunicazione o Mancato controllo) sarà gestita da NADO Italia se l'Atleta fornisce/comunica le informazioni sulla reperibilità a NADO Italia secondo quanto previsto dall'ISRM e dalla PGR. Se NADO Italia determina una Mancata comunicazione o un Mancato controllo, essa deve trasmettere tali informazioni alla WADA tramite ADAMS, dove tali informazioni verranno messe a disposizione di altre Organizzazioni antidoping competenti.
- 1.3 Ulteriori circostanze in cui NADO Italia è responsabile di condurre la Gestione dei risultati in relazione alle violazioni della normativa sportiva antidoping che coinvolgono gli Atleti e altre Persone sotto la sua autorità, sono determinate con riferimento e in conformità all'art. 7 del Codice WADA.
- 1.4 La WADA può ordinare a NADO Italia di condurre la Gestione dei risultati in particolari circostanze. Qualora NADO Italia rifiuti di condurre la Gestione dei risultati entro un termine ragionevole fissato dalla WADA, tale rifiuto sarà considerato un atto di non conformità e la WADA potrà designare un'altra Organizzazione Antidoping con autorità sull'Atleta o altra Persona, che sia disposta a farlo, ad assumersi la responsabilità della Gestione dei risultati in sostituzione di NADO Italia o, in assenza di tale Organizzazione Antidoping, qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che sia disposta a farlo. In tal caso, NADO Italia deve rimborsare le spese e gli onorari legali per la conduzione della Gestione dei risultati all'altra Organizzazione antidoping designata dalla WADA e il mancato rimborso di spese e onorari legali è considerato un atto di non conformità.

ARTICOLO 2 RIESAME E NOTIFICA DI POTENZIALI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING

2.1 Esito Avverso

- 2.1.1 I risultati di tutte le analisi devono essere inviati a NADO Italia in forma codificata, in un rapporto firmato da un rappresentante autorizzato del Laboratorio. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in via confidenziale.

2.1.2 Al ricevimento di un Esito avverso delle analisi del Campione biologico A, NADO Italia accerta l'identità dell'Atleta e verifica: se sia stata concessa un'Esenzione a Fini Terapeutici (*Therapeutic Use Exemption*, TUE) o se sia pendente una domanda di TUE in conformità all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* (ISTUE); se è evidente che l'Esito avverso sia stato causato da una sostanza proibita, assunta per una via di somministrazione consentita; ovvero se sussista qualsiasi apparente scostamento rispetto a quanto stabilito dall'*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI) o dall'*International Standard for Laboratories* (ISL), che abbia causato l'Esito avverso. Ciò può includere il riesame della documentazione di laboratorio prodotta dal Laboratorio stesso a supporto dell'Esito avverso (se disponibile al momento del riesame) e del/i relativo/i verbale/i di prelievo antidoping, compresi i documenti relativi al controllo antidoping.

2.1.3 Qualora dal riesame emerga che l'Atleta sia in possesso di una TUE compatibile con l'esito di laboratorio, NADO Italia verifica che i requisiti della TUE siano compatibili con il risultato.

2.1.4 Qualora l'Esito avverso riguardi una sostanza proibita assunta per una via di somministrazione consentita ai sensi della Lista WADA, NADO Italia valuta la documentazione disponibile (ad es., verbale di prelievo antidoping) per determinare se la sostanza proibita sia stata assunta per una via di somministrazione consentita e, in caso affermativo, consulta un esperto per determinare se l'Esito avverso sia compatibile con l'apparente via di assunzione.

2.1.5 Se l'esame dell'Esito avverso non rivela:

- l'esistenza di una TUE o la pendenza di una procedura per la concessione della stessa in conformità all'ISTUE;
- una corrispondenza tra la quantità della sostanza proibita riscontrata nel Campione biologico e la TUE concessa;
- l'eventuale inosservanza dell'ISTI o dell'ISL che abbia causato l'Esito avverso;
- che l'Esito avverso sia stato causato dall'assunzione della relativa sostanza proibita per una via di somministrazione consentita,

NADO Italia, tramite la Procura Nazionale Antidoping ("PNA"), notifica prontamente all'Atleta, alla Società, alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) e agli altri organismi sportivi competenti:

- a) l'Esito avverso (*Adverse Analytical Finding*, "AAF");
- b) il fatto che l'AAF possa configurare una violazione della normativa sportiva antidoping (art. 2.1 e/o art. 2.2 del CSA e del Codice WADA) e le sanzioni applicabili;
- c) il diritto dell'Atleta di richiedere l'analisi del Campione biologico B entro tre (3) giorni, fermo restando che la mancata richiesta entro il termine indicato si

- d) considera quale rinuncia all'analisi del Campione biologico B;
- d) la facoltà dell'Atleta e/o del suo rappresentante di presenziare all'apertura e all'analisi del Campione biologico B, ai sensi dell'ISL;
- e) il diritto dell'Atleta di chiedere copia della documentazione analitica relativa al Campione biologico A e, qualora sia stata richiesta l'analisi del Campione biologico B, la documentazione analitica ad esso relativa;
- f) la facoltà dell'Atleta di fornire, entro sette (7) giorni dal ricevimento della notifica, osservazioni scritte e/o di richiedere di essere ascoltato, qualora non venga richiesta l'analisi del Campione biologico B, ovvero entro sette (7) giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2.5.8;
- g) l'opportunità per l'Atleta di fornire Assistenza sostanziale, ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, di ammettere la violazione e di beneficiare di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA o di ammettere la/e violazione/i e procedere ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
- h) ogni aspetto relativo alla sospensione cautelare (ivi inclusa la possibilità per l'Atleta di accettare volontariamente la sospensione cautelare) ai sensi dell'art. 3 (ove applicabile).

2.1.6 Inoltre, nel caso in cui l'Esito avverso riguardi le sostanze proibite di seguito indicate, NADO Italia, tramite la PNA, dovrà:

- a) nel caso di "Salbutamolo" o di "Formoterolo": indicare, nella lettera di notifica dell'Esito avverso, che l'Atleta può dimostrare, tramite uno studio farmacocinetico controllato, che l'Esito avverso sia conseguenza dell'assunzione per via inalatoria di una dose terapeutica fino al massimo della dose indicata nella classe S3 della Lista WADA. Inoltre, occorre richiamare l'attenzione dell'Atleta sui principi guida fondamentali relativi a uno studio farmacocinetico controllato e fornire un elenco di laboratori che potrebbero condurre tale studio. All'Atleta deve essere concesso un termine di sette (7) giorni per indicare se intenda intraprendere uno studio farmacocinetico controllato, in mancanza del quale NADO Italia potrà procedere con la Gestione dei risultati;
- b) nel caso di "Gonadotropina corionica urinaria umana": seguire le procedure indicate all'art. 6 del documento tecnico della WADA "*2019 Technical Document for the Reporting & Management of Urinary Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) and Luteinizing Hormone (LH) Findings in Male Athletes (TD2019CG/LH)*" o nelle successive versioni del richiamato documento tecnico WADA;
- c) nel caso di altra sostanza proibita soggetta a specifici requisiti per la Gestione dei risultati ai sensi di un documento tecnico WADA o di altro documento emesso dalla WADA: seguire le procedure riportate nel documento tecnico di riferimento o altro documento di riferimento emesso dalla WADA.

2.1.7 Sarà cura della società sportiva di appartenenza dell'Atleta provvedere tempestivamente alla consegna della lettera di notifica dell'Esito avverso all'Atleta stesso ove questa debba essere recapitata presso la sua sede, nonché della Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) interessata, verificare ed accertarsi, presso l'Atleta e la società sportiva

di appartenenza, dell'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, provvedervi direttamente. Ad ogni buon conto, ai fini del computo dei termini di cui all'art. 2.5, con la comunicazione alla società sportiva la notifica dell'Esito avverso all'Atleta si intende perfezionata.

2.1.8 La PNA, nel caso in cui ritenga di non considerare l'Esito avverso come una violazione della normativa sportiva antidoping, notifica la decisione all'Atleta, alla Federazione internazionale di appartenenza dell'Atleta, alla FSN/DSA/EPS dell'Atleta, all'Organizzazione Antidoping Nazionale dell'Atleta, se diversa da NADO Italia, e alla WADA.

2.2 Esito atipico

2.2.1 Al ricevimento di un Esito atipico delle analisi del Campione biologico A, NADO Italia identifica d'ufficio l'Atleta e verifica se all'Atleta sia stata concessa una TUE; se sia pendente una domanda di TUE in conformità all'ISTUE; se tale Esito atipico sia stato causato dall'inosservanza delle disposizioni dell'ISTI o dell'ISL; e/o se sia evidente che l'ingestione della sostanza proibita riscontrata sia avvenuta attraverso una via di somministrazione consentita.

2.2.2 In assenza di una TUE e/o qualora non ricorrano inosservanze dell'ISTI o dell'ISL che abbiano causato l'Esito atipico o qualora l'Esito atipico non sia riconducibile all'assunzione della sostanza proibita riscontrata per una via di somministrazione consentita, la PNA conduce i necessari accertamenti, anche in base ai rilevanti documenti tecnici della WADA. Al completamento dell'indagine, la PNA notifica le conclusioni all'Atleta, alla Federazione internazionale di appartenenza dell'Atleta, alla WADA, alla società sportiva di appartenenza dell'Atleta, alla FSN/DSA/EPS e a qualsiasi altra Organizzazione antidoping competente.

NADO Italia, tramite la PNA, notificherà l'Esito atipico prima di aver ultimato le indagini di cui al comma precedente, nelle seguenti circostanze:

- a) nel caso in cui la PNA stabilisca che il Campione biologico B debba essere analizzato solo dopo aver avvisato l'Atleta, al quale dovranno essere forniti anche i dettagli relativi all'Esito atipico e le informazioni di cui all'art. 2.1.5, dalla lettera (c) alla lettera (e);
- b) nel caso in cui NADO Italia riceva una richiesta da un Organizzatore di Maggiori Eventi (*Major Event Organizer*, MEO) poco prima dello svolgimento di una delle sue manifestazioni internazionali o da un'organizzazione sportiva cui è affidata la responsabilità di rispettare una scadenza imminente per la selezione dei componenti della squadra che parteciperanno ad una manifestazione internazionale, di rivelare se un Atleta presente in un elenco fornito da un MEO o da un'organizzazione sportiva sia interessato da un Esito atipico pendente, NADO Italia, tramite la PNA, è tenuta ad indicare l'identità di tale Atleta dopo aver prima comunicato a quest'ultimo l'Esito atipico;
- c) qualora l'Esito atipico, a giudizio di personale medico qualificato o esperto, possa

essere riconducibile a una grave condizione patologica che richiede un intervento medico urgente.

- 2.2.3** Qualora, una volta ultimate le indagini, NADO Italia decida di perseguire l'Esito atipico come Esito avverso, la procedura seguirà, *mutatis mutandis*, quanto previsto dall'art. 2.1.

2.3 Questioni che non riguardano un Esito avverso o un Esito atipico

2.3.1 Casi specifici

2.3.1.1 Segnalazione di potenziale Inosservanza

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un'eventuale inosservanza avverrà come previsto nell'Allegato A.

2.3.1.2 Mancata comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di una potenziale mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità avverrà come previsto nell'Allegato B.

2.3.1.3 Esiti risultanti dal Passaporto biologico dell'Atleta

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati degli Esiti atipici risultanti dal Passaporto biologico o dai Passaporti presentati ad un Esperto nominato dall'*Athlete Passport Management Unit (APMU)* ove non vi fosse un Esito atipico avverrà come previsto nell'Allegato C.

2.3.2 Notifica per casi specifici ai sensi dell'art. 2.3 e altre violazioni della normativa sportiva antidoping

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza di una violazione della normativa sportiva antidoping è tenuto a darne immediata comunicazione alla PNA.

Nel momento in cui NADO Italia ritiene che l'Atleta o altra Persona possa aver commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping, essa, tramite la PNA, notificherà prontamente all'Atleta o altra Persona:

- a) la/e violazione/i e le sanzioni applicabili;
- b) le circostanze fattuali pertinenti su cui si basano le asserzioni;
- c) le prove pertinenti a sostegno di quei fatti che la PNA ritiene dimostrino che l'Atleta o altra Persona possano aver commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping;

- d) la possibilità, per l'Atleta o altra Persona di esercitare, entro sette (7) giorni dal ricevimento della notifica, il diritto di presentare osservazioni scritte e/o di chiedere di essere sentito/a;
- e) l'opportunità per l'Atleta o altra Persona di fornire Assistenza sostanziale ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, di ammettere la violazione e di beneficiare di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA (ove applicabile) o cercare di addivenire ad un accordo per una rapida definizione del caso ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
- f) ogni aspetto relativo alla sospensione cautelare (ivi inclusa la possibilità per l'Atleta o altra Persona di accettare volontariamente una sospensione cautelare) ai sensi dell'art. 3 (ove applicabile).

Nel caso in cui si sospetti che un Atleta o altra Persona abbia violato il divieto di partecipazione alle competizioni sportive durante il periodo di squalifica, la PNA procederà ai sensi dell'art. 11.14 del CSA.

2.4 Aspetti inerenti a un Esito avverso o a un Esito atipico

Qualora il riesame degli Esiti avversi o atipici presentasse delle irregolarità tali da inficiare la validità delle analisi dei risultati di laboratorio, NADO Italia, tramite la PNA, avvierà ulteriori indagini di propria competenza, dandone comunicazione alla FSN/DSA/EPS, alla WADA, alla Federazione internazionale interessata e alla NADO dell'Atleta (se diversa da NADO Italia).

Qualora la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) riguardi un Esito avverso o un Esito atipico, e dopo che sia decorso il termine per presentare ricorso e non sia stato presentato appello contro la decisione, NADO Italia, tramite la PNA, notificherà tempestivamente al relativo Laboratorio che la questione è stata definitivamente risolta.

2.5 Analisi del Campione biologico B

- 2.5.1** Entro tre (3) giorni dalla data di notifica dell'Esito avverso, l'Atleta ha diritto di richiedere che venga condotta l'analisi del Campione biologico B, con oneri a suo carico. A pena di inammissibilità, la richiesta di analisi del Campione biologico B dovrà pervenire a NADO Italia unitamente alla ricevuta di pagamento dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i tre (3) giorni, NADO Italia attiva il relativo procedimento disciplinare.

- 2.5.2** A seguito della richiesta di analisi del Campione biologico B, NADO Italia comunica all'Atleta, alla società sportiva di appartenenza dell'Atleta, alla FSN/DSA/EPS, alla Federazione Internazionale interessata nonché alla NADO dell'Atleta (se diversa da NADO Italia) e alla WADA, il luogo, l'ora e la data di inizio delle operazioni in modo che tra quest'ultima e quella della richiesta non intercorrano più di sette (7) giorni.

2.5.3 L'analisi del Campione biologico B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il Campione biologico A, salvo circostanze eccezionali, come stabilito dalla WADA e previa approvazione scritta della WADA, che impediscano lo svolgimento dell'analisi del Campione biologico B nello stesso Laboratorio.

2.5.4 Fin dalla fase di identificazione del Campione biologico B, l'Atleta ha diritto di presenziare al processo di analisi del Campione biologico B personalmente o tramite suo rappresentante, la cui delega deve pervenire a NADO Italia entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data stabilita per tale operazione, unitamente all'eventuale nomina di un perito.

All'analisi del Campione biologico B possono altresì assistere un rappresentante della FSN/DSA/EPS interessata, un soggetto incaricato di NADO Italia, un interprete (se necessario), un rappresentante della WADA o un Testimone Indipendente.

2.5.5 Qualora l'Atleta richieda l'analisi del Campione biologico B ma rappresenti che né lui, né il suo rappresentante siano disponibili alla data prevista indicata da NADO Italia, quest'ultima dovrà coordinarsi con il Laboratorio e proporre (almeno) due (2) date alternative, tenendo conto delle ragioni di indisponibilità dell'Atleta e della necessità di evitare il degrado del Campione biologico e garantire una tempestiva Gestione dei risultati.

Qualora l'Atleta e il suo rappresentante asseriscano di non poter essere disponibili per le date alternative proposte, l'Autorità per la Gestione dei risultati darà istruzione al Laboratorio di procedere a prescindere, e nominerà un Testimone Indipendente affinché verifichi che il contenitore del Campione biologico B non presenti segni di manomissione e che i numeri identificativi corrispondano a quelli riportati nella documentazione.

In ogni caso sarà seguita la procedura descritta nell'art. 5.3.6.2.3 dell'ISL.

2.5.6 Durante la fase di analisi del Campione biologico B, dovranno essere seguite strettamente le istruzioni del Laboratorio. Il Laboratorio ha la facoltà di allontanare qualunque persona, ivi incluso l'Atleta e/o il suo rappresentante, qualora non si attenga alle istruzioni impartite, disturbi o interferisca con l'apertura del Campione biologico B o con il processo di analisi.

Qualunque comportamento che abbia determinato o con il quale si sia tentato di determinare il non corretto svolgimento della procedura sarà relazionato dal Laboratorio a NADO Italia, per le valutazioni e l'eventuale configurabilità della violazione dell'art. 2.5 del CSA.

2.5.7 L'Atleta ha diritto di chiedere alla PNA copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B – qualora quest'ultima sia stata effettuata – presentando tale richiesta unitamente alla ricevuta dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

2.5.8 Qualora l'analisi del Campione biologico B confermi l'esito del Campione biologico A, NADO Italia, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, informerà tempestivamente i soggetti interessati ai sensi dell'art. 2.1.5, a), b), e), f), g), h).

- 2.5.9** Qualora l'analisi Campione biologico B non confermi l'Esito avverso della prima analisi, questa viene considerata negativa. Peraltro, in mancanza di ulteriori elementi di prova e alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie, NADO Italia potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai soggetti di cui all'art. 2.1.5.

2.6 Individuazione di violazioni pregresse della normativa sportiva antidoping

Prima di comunicare ad un Atleta o ad altra Persona una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping, NADO Italia, tramite la PNA, deve verificare su ADAMS e mettersi in contatto con la WADA e altre competenti Organizzazioni antidoping per determinare se sia stata commessa una precedente violazione della richiamata normativa.

ARTICOLO 3 SOSPENSIONE CAUTELARE

3.1 Sospensione cautelare obbligatoria in seguito a Esito avverso o Esito avverso risultante da Passaporto biologico

A seguito di riscontro di un Esito avverso o di un Esito avverso risultante da Passaporto biologico relativamente a qualsiasi sostanza non specificata o metodo proibito contenuti nella Lista WADA, NADO Italia, tramite la PNA, richiede al TNA la sospensione cautelare dell'Atleta.

Una sospensione cautelare obbligatoria può essere revocata se: (i) l'Atleta dimostra al TNA che la violazione verosimilmente scaturisce da un prodotto contaminato, oppure (ii) la violazione scaturisce dall'uso di una sostanza di abuso e l'Atleta esercita il diritto alla riduzione del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.2.4.1 del CSA. La decisione del TNA di non procedere alla revoca della sospensione cautelare obbligatoria sulla base della dichiarazione resa dall'Atleta riguardo a un prodotto contaminato è inappellabile.

3.2 Sospensione cautelare facoltativa basata su un Esito avverso relativamente a sostanze specificate, metodi specificati, prodotti contaminati o altre violazioni della normativa sportiva antidoping

A seguito di un Esito avverso relativamente a qualsiasi sostanza specificata nella Lista WADA, NADO Italia, tramite la PNA, potrà richiedere al TNA la sospensione cautelare dell'Atleta.

NADO Italia, tramite la PNA, potrà richiedere al TNA la sospensione cautelare dei soggetti considerati responsabili di altre violazioni della normativa sportiva antidoping.

3.3 Regole comuni – Sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa

- 3.3.1** Nei casi di cui agli artt. 3.1 e 3.2, il TNA decide in via d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, dandone immediata comunicazione alla PNA, all'interessato, alla società sportiva interessata, alla FSN/DSA/EPS di appartenenza nonché alla Federazione internazionale di riferimento, all'Organizzazione nazionale antidoping (se diversa da NADO Italia) e

alla WADA. Con lo stesso provvedimento viene concesso all'interessato un termine perentorio di tre (3) giorni per produrre documentazione ai fini di una eventuale revoca della sospensione cautelare.

- 3.3.2** La Parte, entro tre (3) giorni, può presentare al TNA istanza di revoca del provvedimento di sospensione cautelare, allegando gli elementi di prova a supporto. Il TNA provvede immediatamente e comunque entro e non oltre quattro (4) giorni a celebrare l'udienza per ascoltare la parte istante. Al termine dell'udienza, il TNA decide, dandone immediata comunicazione alla PNA, all'interessato, alla società sportiva interessata, alla FSN/DSA/EPS e ad altre Organizzazioni Sportive interessate e alla WADA. Resta impregiudicata la facoltà dell'Atleta o di altra Persona di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione cautelare, entro il termine indicato all'art. 17.1.
- 3.3.3** Tutti i provvedimenti di sospensione sono efficaci fin dalla data in cui vengono notificati (ovvero dal momento in cui si ritiene avvenuta la notifica). Il periodo di sospensione cautelare termina con la decisione finale del collegio giudicante, salvo l'ipotesi di revoca anticipata ai sensi dell'art. 3.3.2. In ogni caso, il periodo di sospensione cautelare non deve superare la durata massima del periodo di squalifica che può essere imposto all'Atleta o ad altra Persona in base alla/e relativa/e violazione/i della normativa sportiva antidoping. La sospensione cautelare implica che all'Atleta o ad altra Persona sia vietato di partecipare temporaneamente, a qualsiasi titolo, a qualsiasi competizione o attività ai sensi dell'art. 11.14.1 del CSA, prima dell'esito dell'udienza.
- 3.3.4** Il provvedimento di sospensione decade se l'analisi del Campione biologico B non confermi l'esito dell'analisi del Campione biologico A, in caso di archiviazione ovvero di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell'Atleta e/o di altro soggetto interessato. In tali ipotesi è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, da parte dell'Atleta, della società sportiva e/o di qualsiasi altro soggetto. Nei casi in cui l'Atleta o la squadra dell'Atleta siano stati allontanati da un evento per violazione dell'art. 2.1 del CSA e la successiva analisi del Campione biologico B non confermi l'esito dell'analisi del Campione biologico A, ove sia ancora possibile reinserire l'Atleta o la squadra senza che ciò influisca altrimenti sull'evento, l'Atleta o la squadra potranno continuare a partecipare all'Evento.
- 3.3.5** Il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere computato nell'imposizione di una sanzione.
- 3.3.6** Avverso il provvedimento di sospensione cautelare è ammesso ricorso da parte dell'Atleta e/o di altra Persona ai sensi dell'art. 17.

3.4 Accettazione volontaria della sospensione cautelare

Ai sensi dell'art. 7.4.4 del Codice WADA, gli Atleti di loro iniziativa possono accettare volontariamente una sospensione cautelare, dandone comunicazione per iscritto alla PNA e al TNA, qualora tale comunicazione venga presentata entro: (i) la scadenza di dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'esito dell'analisi del Campione biologico B (o dalla rinuncia all'esame del Campione biologico B) o di dieci (10) giorni dalla notifica di qualsiasi altra violazione della

normativa sportiva antidoping, o (ii) la data in cui l'Atleta dovrebbe competere per la prima volta dopo tale comunicazione o notifica.

Altre Persone di propria iniziativa possono accettare volontariamente la sospensione cautelare, dandone comunicazione per iscritto alla PNA, qualora la stessa venga effettuata entro dieci (10) giorni dalla notifica di violazione della normativa sportiva antidoping. A seguito di tale accettazione volontaria, la sospensione cautelare avrà piena efficacia; fermo restando, tuttavia, che in qualsiasi momento dopo aver accettato volontariamente la sospensione cautelare, l'Atleta o altra Persona potrà recedere da tale accettazione, dandone comunicazione per iscritto alla PNA, nel qual caso l'Atleta o altra Persona non riceverà alcun beneficio per il periodo di sospensione scontato durante la sospensione cautelare.

ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA PNA

- 4.1** A seguito di notizia di presunte violazioni della normativa sportiva antidoping, la PNA può attivare immediatamente il procedimento disciplinare ovvero, in caso di genericità dei fatti, di impossibilità di identificare i responsabili o di altri motivi che non permettano, allo stato, l'inizio di un procedimento, riportare tale notizia in un apposito registro denominato "Atti relativi".
- 4.2** Ai fini dell'accertamento dei fatti riguardanti una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping, la PNA avvia l'azione disciplinare nei confronti dell'indagato dandone notifica ai sensi degli artt. 2.1.5, 2.2.3, 2.3.2 e 2.5.8.
- 4.3** La notifica deve essere comunicata contestualmente dalla PNA all'Atleta o altra Persona alla/e Organizzazione nazionale antidoping dell'indagato (se diversa da NADO Italia), alla Federazione internazionale e alla WADA e sarà tempestivamente inserita nel sistema ADAMS, se del caso. Ogni FSN/DSA/EPS e relativi tesserati e affiliati sono tenuti a collaborare, se richiesto, per la citazione dei soggetti convocati a comparire dinanzi alla PNA e per gli accertamenti da quest'ultima disposti.
- 4.4** Il procedimento disciplinare nei confronti dell'Atleta o di altra Persona potrà svolgersi a distanza secondo le indicazioni fornite dalla PNA. In sede di audizione, l'indagato ha diritto di farsi assistere da un proprio difensore ovvero da persona maggiorenne di propria fiducia e, ove ritenuto necessario, da un interprete, con spese a proprio carico. Laddove l'indagato sia un minore o una "persona protetta", all'audizione dovranno presenziare gli esercenti la potestà genitoriale.
- 4.5** Entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data dell'audizione, l'indagato dovrà confermare la propria presenza nonché comunicare all'ufficio della PNA le generalità di coloro i quali presenzieranno all'audizione.
- 4.6** La mancata comparizione personale dell'indagato all'audizione, ovvero l'esercizio della facoltà di non rispondere, non comporta l'interruzione e/o il rinvio dell'indagine.
- 4.7** È facoltà dell'indagato richiedere il rinvio dell'audizione attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni da trasmettere all'ufficio della PNA almeno due (2) giorni prima della data fissata per la convocazione. La PNA decide tempestivamente dandone comunicazione

all'indagato. Il rinvio dell'audizione potrà altresì essere disposto d'ufficio dalla PNA per motivi logistici e/o organizzativi.

- 4.8** Al ricevimento delle argomentazioni difensive dell'Atleta o di altra Persona, la PNA può, senza limiti, richiedere ulteriori informazioni e/o documenti all'Atleta o altra Persona entro un termine stabilito o coordinarsi con terzi al fine di valutare la validità delle argomentazioni stesse.
- 4.9** È facoltà della PNA interpellare altresì qualsiasi altra persona, anche non tesserata, ritenuta informata sui fatti. Qualora questa non dia riscontro senza addurre legittimi e motivati impedimenti, trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 3.2 del CSA. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità di indagine, la PNA può altresì disporre confronti testimoniali tra i soggetti convocati.
- 4.10** Qualora nel corso dell'eventuale audizione ovvero alla luce delle argomentazioni addotte dovessero riscontrarsi responsabilità in capo alla persona interpellata quale informata sui fatti, i relativi addebiti verranno immediatamente contestati alla stessa, ai sensi dell'art. 2.3, con interruzione dell'eventuale audizione e rinvio ad altra data per l'avvio delle indagini, fermo restando la facoltà di quest'ultima di rinunciare al rinvio ed alla nomina di un difensore per essere immediatamente sentita sui fatti oggetto di contestazione.
- 4.11** Se un Atleta o altra Persona si ritira dalle competizioni sportive mentre è in corso la procedura di gestione dei risultati presso NADO Italia, quest'ultima mantiene la giurisdizione sulla gestione del risultato. Se un Atleta o altra Persona si ritira prima dell'inizio della procedura di gestione del risultato e, al momento della violazione della norma antidoping, NADO Italia ha la responsabilità della gestione del risultato, NADO Italia mantiene l'autorità a condurre la gestione del risultato rispetto alla predetta violazione.

ARTICOLO 5 LETTERA DI DEFERIMENTO

- 5.1** Se, dopo l'esame delle argomentazioni difensive fornite dall'Atleta o da altra Persona, ovvero decorso invano il termine per fornire tali argomentazioni, o dopo aver sentito l'Atleta o altra Persona, la PNA ritenga che l'Atleta o altra Persona abbia commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping, notificherà tempestivamente per iscritto all'Atleta o ad altra Persona e/o al suo legale, ove nominato, la violazione o le violazioni che si presume siano state commesse. Nella lettera di deferimento la PNA deve:
- a) indicare la disposizione o le disposizioni della normativa sportiva antidoping che si ritiene/si ritengono violate da parte dell'Atleta o altra Persona;
 - b) fornire una sintesi dettagliata dei fatti pertinenti su cui si basa l'asserzione, allegando qualsiasi prova aggiuntiva che non sia già stata prodotta nella notifica di cui all'articolo 2;
 - c) indicare le specifiche sanzioni che si intendono comminare in caso di accertamento della/e asserita/e violazione/i e che tali sanzioni avranno effetto vincolante per tutti i firmatari, in tutte le discipline sportive e in tutti i Paesi, ai sensi dell'art. 15 del Codice WADA;

- d) concedere il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della notifica della lettera di deferimento (prorogabile solo in casi eccezionali) all'Atleta o altra Persona per ammettere la violazione e per accettare le sanzioni proposte attraverso la restituzione del modulo di accettazione delle sanzioni – allegato alla lettera – datato e sottoscritto;
- e) informare l'Atleta o altra Persona che, nel caso in cui non accetti per iscritto le sanzioni proposte entro il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della notifica della lettera di deferimento, ha il diritto di contestare le asserzioni della PNA inerenti alla violazione della normativa sportiva antidoping e/o richiedere un'udienza dinanzi al TNA;
- f) informare che se l'Atleta o altra Persona non contesti l'asserzione della PNA inerente ad una violazione della normativa sportiva antidoping o le sanzioni proposte, né richieda un'udienza entro venti (20) giorni, la PNA è autorizzata a ritenere che l'Atleta o altra Persona abbia rinunciato al suo diritto di essere ascoltato e abbia ammesso la violazione della normativa sportiva antidoping, nonché accettato le sanzioni stabilite dalla PNA nella lettera di deferimento;
- g) informare l'Atleta o altra Persona sulla possibilità di (i) ottenere una sospensione delle sanzioni qualora sia prestata Assistenza sostanziale ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, (ii) ammettere la/e violazione/i entro venti (20) giorni dal perfezionamento della notifica della lettera di deferimento, beneficiando di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica, ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA (ove applicabile), e/o (iii) di giungere ad un accordo ammettendo la/e violazione/i e procedere ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
- h) esporre le questioni relative alla *Sospensione cautelare* di cui all'art. 3 (ove applicabile).

5.1.1 Se l'Atleta o altra Persona è soggetto a *Sospensione cautelare* ai sensi dell'art. 3, lettera di deferimento è notificata per iscritto all'Atleta o ad altra Persona, ovvero al domicilio eletto presso il difensore, se nominato, entro trenta (30) giorni dalla notifica della *Sospensione cautelare*, salvo vi siano ulteriori esigenze istruttorie, quali la richiesta di analisi del Campione biologico B, la concessione di ulteriori termini per la presentazione di memorie difensive o la pendenza di ricorso avverso l'indicata *Sospensione cautelare*.

- 5.2** La lettera di deferimento di cui all'art. 5.1 viene depositata dalla PNA al TNA, con copia del relativo fascicolo del procedimento. Tale lettera viene notificata da NADO Italia anche alla/e Organizzazione/i nazionale/i antidoping dell'Atleta o altra Persona, se diversa da NADO Italia, alla Federazione internazionale, se del caso, nonché notificata alla competente FSN/DSA/EPS, alla società sportiva competente e alla WADA e viene tempestivamente registrata in ADAMS. L'Atleta o altra Persona incolpata, la WADA e la Federazione Internazionale avranno il diritto di: (i) visionare i documenti del caso solo dopo che gli stessi siano stati depositati presso il TNA e (ii) acquisirne copia a proprie spese, salvo la WADA e la Federazione Internazionale interessata, le quali non saranno tenute a pagare alcun diritto amministrativo.
- 5.3** Laddove l'Atleta o altra Persona ammetta la/e violazione/i contestata/e e accetti le sanzioni indicate nella lettera di deferimento, la PNA adotterà prontamente la decisione e la notificherà all'incolpato nonché alla WADA e alla Federazione Internazionale interessata, quali parti aventi diritto d'appello ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.
- 5.4** Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la PNA fornirà copia della lettera di deferimento e dei

relativi atti istruttori.

ARTICOLO 6 CRITERI DI COMPETENZA

- 6.1** Il TNA è competente a giudicare in primo grado tutte le violazioni del CSA poste in essere da Atleti non inseriti nell'elenco RTP (*Registered Testing Pool* – elenco registrato ai fini dei controlli antidoping) di NADO Italia e nell'elenco RTP della Federazione internazionale di appartenenza o che non siano Atleti di livello internazionale, nonché le violazioni del CSA poste in essere da altri soggetti tesserati e non tesserati.
- 6.2** Il TNA è altresì competente a giudicare in primo grado le violazioni del CSA poste in essere da Atleti inseriti nell'elenco RTP di NADO Italia e nell'elenco RTP della Federazione internazionale di appartenenza o che siano Atleti di livello internazionale, ovvero violazioni derivanti da partecipazioni a un Evento sportivo internazionale, nonché ai giudizi ad esso connessi. Il TNA è altresì competente a giudicare in primo grado sui procedimenti disciplinari che ricadono sotto la giurisdizione di altra ADO qualora da questa delegati a NADO Italia.
- 6.3** Il TNA è competente, in via esclusiva, al riesame dei provvedimenti assunti da NADO Italia in materia di inadempienza per “Mancata Comunicazione” e/o “Mancato Controllo”, ove proposto dall'Atleta.
- 6.4** Ai sensi dell'art. 17, la Corte Nazionale d'Appello antidoping è competente a decidere in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare assunti dal TNA.
- 6.5** La Corte Nazionale d'Appello antidoping è altresì competente in materia di richieste di riesame avverso le decisioni di diniego delle Esenzioni a fini terapeutici (*Therapeutic Use Exemptions*, TUEs) assunte dal CEFT di NADO Italia.
- 6.6** I ricorsi avverso i provvedimenti di primo grado adottati dal TNA potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 18, dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping.

ARTICOLO 7 ACCORDI AI SENSI DEGLI ART.T. 11.8.1 E 11.8.2 DEL CSA

- 7.1** Ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA, nei casi in cui per la violazione contestata sia prevista una sanzione pari o superiore a quattro (4) anni, l'Atleta o altra Persona ha la facoltà di ammettere la violazione contestata entro e non oltre venti (20) giorni dalla notifica del deferimento, così ottenendo la riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica, tramite invio alla PNA di apposito modulo datato e sottoscritto, allegato alla lettera di deferimento. Il modulo dovrà contenere la mera ammissione della/e violazione/i contestata/e, senza ulteriori deduzioni.
- 7.2** Ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA, è facoltà dell'Atleta o altra Persona ammettere la violazione contestata e rinunciare al diritto di essere ascoltato in udienza, inoltrando apposita istanza alla PNA. In tale istanza devono essere indicati espressamente, in maniera accurata e veritiera, gli elementi di fatto alla base della violazione, non limitandosi ad una mera ammissione di responsabilità. La PNA procede alla valutazione dell'istanza e, ove intenda addivenire ad un

accordo, lo sottopone alla WADA per le sue valutazioni, completo di proprie motivazioni e degli atti del procedimento. La decisione della WADA, con cui aderisce all'accordo ovvero propone modifiche allo stesso, viene trasmessa alla PNA, la quale tempestivamente la notifica all'Atleta o altra Persona. Entro il termine perentorio di tre (3) giorni da tale notifica, l'Atleta o altra Persona dovrà restituire alla PNA l'accordo sottoscritto per accettazione.

Il mancato riscontro entro il termine sopra indicato costituisce rinuncia all'accordo con ogni conseguenza in ordine al procedimento. L'Atleta o altra Persona ha diritto di richiedere la predisposizione e sottoscrizione di un "accordo riservato non producibile".

Nell'ipotesi in cui nell'accordo venga inserita una retrodatazione dell'inizio del periodo di squalifica, l'Atleta o altra Persona dovrà comunque scontare almeno la metà del periodo di squalifica concordato a partire dalla data anteriore tra le seguenti: (i) la data in cui l'Atleta o altra Persona ha accettato la sanzione o (ii) la data iniziale della sospensione cautelare, ove debitamente rispettata. Ogni determinazione adottata da NADO Italia o dalla WADA di addivenire o meno alla conclusione di un accordo di cui al presente articolo, così come l'accordo stesso, non è appellabile.

- 7.3 La notizia degli accordi di cui agli artt. 7.1 e 7.2 può essere pubblicata ai sensi dell'art. 19 del CSA, fatti salvi i casi in cui venga sottoscritto un "accordo riservato non producibile".

ARTICOLO 8 PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEI PERIODI DI SQUALIFICA O ALTRE SANZIONI IMPOSTE AI SENSI DELL'ART. 11.7.1 DEL CSA

8.1 Prima del passaggio in giudicato della decisione

Prima che il provvedimento disciplinare adottato passi in giudicato, il soggetto sanzionato potrà beneficiare della sospensione di parte del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA.

L'istanza di sospensione, sottoscritta personalmente dal soggetto interessato e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, deve essere inoltrata alla PNA. Svolte le indagini e i necessari riscontri investigativi, la PNA, entro trenta (30) giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta (30) giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, può accogliere l'istanza di sospensione.

La sospensione delle sanzioni per Assistenza sostanziale può essere altresì adottata *ex officio* dalla PNA, laddove sia stata prestata Assistenza sostanziale durante la fase istruttoria.

8.2 Dopo il passaggio in giudicato della decisione

Dopo che il provvedimento disciplinare adottato sia passato in giudicato, il soggetto sanzionato potrà beneficiare della sospensione di parte del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.7.1.2 del CSA, presentando istanza alla PNA, che potrà essere accolta solo previa approvazione della WADA e della Federazione internazionale competente.

L'istanza di sospensione, debitamente sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, deve essere inoltrata alla PNA. Svolte le indagini e i necessari riscontri investigativi, la PNA, entro trenta (30) giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta (30) giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, sottopone la proposta di sospensione alla WADA e alla Federazione internazionale competente per la loro valutazione e il loro parere, indicando espressamente la misura ritenuta applicabile ovvero la richiesta motivata di rigetto.

8.3 Norme comuni

Ai fini dell'individuazione della procedura da applicare, di cui ai precedenti commi, fa fede la data di presentazione dell'istanza di sospensione.

ARTICOLO 9 PARTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

- 9.1** Saranno considerati parti del giudizio di primo grado i seguenti soggetti: soggetto indagato e NADO Italia tramite la PNA.

ARTICOLO 10 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Qualora, a seguito del riesame e della notifica di cui all'art. 2, la PNA ritenga di non procedere dovrà trasmettere gli atti, con richiesta di archiviazione, al TNA. Il TNA dovrà, *inaudita altera parte*:

- a) accogliere la richiesta e disporre l'archiviazione del caso; ovvero
- b) rigettare la richiesta con rinvio alla PNA degli atti per un supplemento di indagine, indicando le ulteriori indagini ritenute necessarie; ovvero
- c) rigettare la richiesta, chiedendo alla PNA di procedere *ex art. 5*.

Le decisioni di cui all'art. 10, lett. a), saranno trasmesse alla WADA, alla Federazione internazionale competente, all'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza del soggetto (se diverso da NADO Italia), al Comitato Olimpico internazionale e al Comitato Paralimpico internazionale (ove applicabile) e notificate alla FSN/DSA/EPS ed alla società sportiva di appartenenza.

ARTICOLO 11 INSTAURAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE

- 11.1** Qualora l'Atleta o altra Persona richieda l'udienza entro venti (20) giorni dalla data di ricezione del provvedimento di deferimento, il TNA fisserà l'udienza entro quaranta (40) giorni, che si terrà in tempi ragionevoli al fine di garantire che la Gestione dei risultati (incluso il processo di primo grado) si concluda entro sei (6) mesi dalla notifica ai sensi dell'art. 2. Qualora l'Atleta o altra Persona non richieda l'udienza entro il termine indicato, l'udienza verrà condotta in camera di consiglio e senza che l'Atleta o altra Persona sia stata sentita, entro tempi ragionevoli, come sopra indicato, dalla presentazione del fascicolo di indagine di cui all'art. 5.1, lett. e).

Salvo casi di particolare complessità o ritardi non imputabili a NADO Italia, è assicurata la tempestiva risoluzione delle controversie.

È facoltà dell'incolpato rinunciare formalmente all'udienza richiesta oppure astenersi dal contestare gli addebiti notificati. Tale rinuncia deve essere presentata al TNA e alle altre parti del giudizio entro dieci (10) giorni prima della data fissata per l'udienza. In tal caso, il TNA deciderà in camera di consiglio e senza che l'Atleta o altra Persona siano sentiti. La decisione verrà comunicata ai sensi dell'art. 14.

- 11.2** La data dell'udienza deve essere comunicata alle parti del giudizio con un preavviso di almeno venti (20) giorni.
- 11.3** Nel caso in cui il provvedimento riguardi un soggetto sottoposto a sospensione cautelare ai sensi

dell'art. 3, il termine per fissare l'udienza è di sette (7) giorni e la data dell'udienza deve ricadere nei trenta (30) giorni successivi.

- 11.4** Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni prima della data di udienza, le parti possono depositare presso il TNA una memoria contenente le proprie difese, allegazioni, argomentazioni e deduzioni difensive nonché, a pena di decadenza, eventuali richieste istruttorie (ad es., ammissione testi, consulenze tecniche d'ufficio, indicazione di eventuali esperti di parte). La stessa memoria, a pena di inammissibilità, dovrà essere notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di dieci (10) giorni prima della data di udienza con le medesime modalità e termini di cui all'art. 22.
- 11.5** Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni prima della data di udienza è concessa alle parti la facoltà di depositare una memoria di replica rispetto a quella di cui all'art. 11.4. La suddetta memoria di replica, a pena di inammissibilità, dovrà essere notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di cinque (5) giorni prima della data di udienza con le medesime modalità e termini e condizioni di cui all'art. 22.
- 11.6** Le eventuali notifiche delle memorie processuali alla WADA e alla Federazione Internazionale competente sono di competenza del TNA.
- 11.7** Non saranno ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelle di cui ai precedenti commi, ovvero depositati oltre gli indicati termini perentori.
- 11.8** È facoltà delle parti in giudizio chiedere il rinvio dell'udienza presentando apposita istanza contenente specifiche motivazioni per tale rinvio. L'istanza deve essere inviata all'ufficio del TNA almeno sette (7) giorni prima della data dell'udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altra Persona questa dovrà essere notificata alla PNA, che esprimerà il proprio parere in merito. Il Presidente del TNA decide, inoppugnabilmente, entro due (2) giorni dalla presentazione della richiesta. L'accoglimento del rinvio non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.
Il rinvio dell'udienza può essere altresì disposto *ex parte* dal Presidente del TNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.
- 11.9** Le udienze possono svolgersi anche da remoto, secondo le modalità definite e indicate dal TNA.

ARTICOLO 12 UDIENZA UNICA DINANZI AL TAS

- 12.1** Ai sensi dell'art. 8.5 del Codice WADA, le violazioni della normativa sportiva antidoping commesse dagli Atleti di livello internazionale, dagli Atleti di livello nazionale o ad altre Persone possono, con il consenso dell'Atleta o altra Persona, di NADO Italia e della WADA, essere discusse in un'unica udienza direttamente dinanzi al TAS, secondo le procedure di appello del TAS, senza necessità di un'udienza preliminare, o come altrimenti concordato dalle parti.
- 12.2** Qualora l'Atleta o altra Persona e NADO Italia accettassero di procedere a un'udienza unica dinanzi al TAS, sarà responsabilità di NADO Italia contattare per iscritto la WADA perché possa prestare il proprio consenso. Qualora la WADA non fosse d'accordo (a sua esclusiva discrezione), il caso sarà

discusso dinanzi al TNA.

ARTICOLO 13 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DIBATTIMENTO

- 13.1** La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo il caso in cui l'Atleta o altra Persona richiedano, con istanza motivata, al TNA, entro sette (7) giorni dalla data fissata per l'udienza, la trattazione pubblica e la registrazione della stessa, ovvero il caso in cui NADO Italia richieda una trattazione pubblica e l'Atleta o altra Persona accolgano tale richiesta. Dopo aver ricevuto il consenso scritto dell'Atleta o dell'altra Persona, il TNA accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento, in conformità con l'ISRM.
- 13.2** L'Atleta o altra Persona avrà il diritto di (i) comparire personalmente, ove non sia una Persona Protetta, o a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, in caso di Minore o Persona Protetta, (ii) farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza e (iii) chiedere il supporto di un interprete, ove ritenuto necessario, le cui generalità andranno comunicate al TNA entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data fissata per l'udienza ai fini del relativo accredito.
- 13.3** La mancata comparizione della parte e/o del suo difensore all'udienza non comporta la sospensione, l'interruzione o il rinvio del giudizio, che proseguirà in loro assenza.
- 13.4** La mancata comparizione dell'incolpato senza giustificato motivo all'udienza può costituire un comportamento valutabile ai fini del decidere.
- 13.5** La PNA interviene nel giudizio con uno o più dei propri componenti; la Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire all'udienza a mezzo di propri rappresentanti.
- 13.6** Il Presidente del Collegio, o su sua delega un componente, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti, la cui discussione deve essere contenuta nel minimo indispensabile.
- 13.7** Il Presidente del Collegio può porre domande alle parti ovvero effettuare contestazioni relativamente a quanto dichiarato dall'incolpato o dai testi durante la fase istruttoria.
- 13.8** Se nel corso dell'udienza emerge un fatto nuovo o diverso da come descritto nel provvedimento di deferimento, la PNA modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione all'incolpato, se presente, il quale ha facoltà di accettare immediatamente il contraddittorio o di richiedere il rinvio dell'udienza. Qualora l'incolpato sia assente, la PNA può chiedere al Presidente del Collegio che la differente contestazione sia messa a verbale del dibattimento e che lo stesso sia trasmesso all'incolpato. In tal caso, il Presidente del Collegio sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione.
- 13.9** Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio del TNA.

13.10 Mezzi istruttori

13.10.1 Il Collegio procede all'ammissione o al rigetto dei mezzi istruttori richiesti dalla parte con provvedimento assunto in sede di udienza.

13.10.2 Ove lo ritenga necessario, il Collegio può disporre la consulenza di un esperto. A tal fine, il Collegio definisce (i) i quesiti da trattare, anche *inter partes*, (ii) il termine per il deposito della consulenza tecnica e i termini per le parti per il deposito di note e (iii) la data di fissazione della successiva udienza. Le parti possono altresì essere assistite da un proprio consulente tecnico, le cui generalità andranno comunicate ai sensi dell'art. 13.2.

13.10.3 Al Collegio sono demandati i più ampi poteri di istruttoria e lo stesso può, altresì, incaricare la PNA di effettuare specifici accertamenti o supplementi mirati di indagine.

ARTICOLO 14 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DECISIONE

14.1 All'esito dell'udienza viene data alle parti immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni oggetto della decisione ovvero per la necessità di rinnovare i singoli atti, il Presidente del Collegio ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.

14.2 Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede entro trenta (30) giorni dalla pronuncia del dispositivo.

14.3 Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti ai sensi dell'art. 22. Il dispositivo è altresì comunicato alla FSN/DSA/EPS competente e alla società sportiva di appartenenza.

ARTICOLO 15 RIESAME DELLE DECISIONI DEL CEFT

15.1 L'Atleta ha il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, avverso qualsiasi decisione di diniego di una TUE assunta dal CEFT di NADO Italia.

15.2 Le richieste di riesame non hanno effetto sospensivo sulla decisione di diniego assunta dal CEFT di NADO Italia.

ARTICOLO 16 RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DELLA PNA IN MATERIA DI INADEMPIENZA PER “MANCATA COMUNICAZIONE” E/O “MANCATO CONTROLLO”

16.1 L'Atleta può, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della PNA di Inadempienza, proporre riesame al TNA avverso i provvedimenti assunti in materia di “Mancata comunicazione” o “Mancato controllo”. A pena di inammissibilità, l'Atleta è tenuto a produrre la quietanza del pagamento dei diritti amministrativi di cui alla Tabella economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

- 16.2** La richiesta di riesame dovrà essere altresì comunicata alla PNA entro lo stesso termine. La PNA, entro cinque (5) giorni, trasmetterà il fascicolo al TNA unitamente ad una propria eventuale nota integrativa.
- 16.3** Il Collegio valuterà in camera di consiglio sulla base della documentazione acquisita, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta e alla PNA.
- 16.4** Il riesame termina entro quattordici (14) giorni dalla ricezione della richiesta dell'Atleta e la decisione viene comunicata all'Atleta e alla PNA entro sette (7) giorni dalla data della decisione.
- 16.5** Laddove la richiesta di riesame venga accolta, il Collegio dispone la revoca del provvedimento della PNA, indicandone i motivi e dandone comunicazione all'Atleta, alla PNA, alla WADA e alla Federazione internazionale interessata.
- 16.6** In caso di rigetto del riesame, il Collegio ne darà comunicazione all'Atleta e alla PNA e quest'ultima provvederà agli adempimenti conseguenti.
- 16.7** La decisione con cui il Collegio conferma i provvedimenti assunti dalla PNA è inappellabile. Qualora il Collegio abbia deciso di revocare i provvedimenti assunti dalla PNA, la WADA e la Federazione internazionale interessata hanno diritto di proporre appello contro tale decisione, ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.

ARTICOLO 17 RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE

- 17.1** Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 3 può essere proposto dall'Atleta o dal soggetto destinatario della sospensione cautelare. Il ricorso deve essere presentato alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, entro dieci (10) giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione cautelare.

ARTICOLO 18 APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO

- 18.1** Avverso le decisioni di primo grado – fatta eccezione per quelle che coinvolgono gli Atleti che sono inclusi nell'elenco RTP della competente Federazione Internazionale o Atleti di livello internazionale o nei casi derivanti dalla partecipazione a Eventi Internazionali – adottate, ai sensi dell'art. 6, dal TNA, è ammesso appello in forma scritta dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della decisione, fatti salvi i termini concessi alla WADA nelle ipotesi disciplinate dall'art. 13 del Codice WADA.
- 18.2** Avverso le decisioni di primo grado adottate, ai sensi dell'art. 6, dal TNA per le violazioni del CSA commesse da Atleti di livello internazionale, o violazioni derivanti dalla partecipazione a un Evento sportivo internazionale, è ammesso appello al TAS, secondo le relative norme procedurali. Le decisioni adottate dal TAS possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Federale Svizzero osservando le norme procedurali previste da detto Organismo giurisdizionale.

- 18.3** Tutte le decisioni di cui all'art. 18.2 CSA possono essere impugnate.
- 18.4** Hanno diritto ad appellare le decisioni di primo grado adottate dal TNA i seguenti soggetti: l'Atleta o altra Persona sanzionata; la PNA; la Federazione internazionale competente; l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza dell'Atleta o della Persona sanzionata; la WADA; il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, laddove la decisione abbia effetto in relazione ai Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che incidono sull'ammissione ai Giochi Olimpici o Paralimpici.
- 18.5** Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.
- 18.6** Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA può presentare appello contro tale decisione direttamente al TAS ai sensi dell'art. 13.1.3 del Codice WADA.
- 18.7** L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.
- 18.8** L'atto di appello proposto dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping deve essere notificato alle altre parti ai sensi dell'art. 22, mentre si rinvia alla specifica disciplina del Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) in ordine alle modalità di proposizione e di notifica dell'atto di appello dinanzi a quest'ultimo.
- 18.9** L'appello va proposto da parte della WADA entro il termine di: (a) ventuno (21) giorni dalla scadenza del termine entro il quale le altre parti del giudizio di primo grado avrebbero potuto presentare appello; (b) ventuno (21) giorni dal ricevimento di tutto il fascicolo completo del giudizio relativo alla decisione di primo grado.

ARTICOLO 19 APPELLO INCIDENTALE

- 19.1** Qualora una delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, le altre parti potranno presentare appello in via incidentale secondo le relative norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping o secondo le relative norme procedurali del TAS, se competente, ai sensi dell'art. 18.2.4 del CSA.

ARTICOLO 20 ASTENSIONE E RICUSAZIONE

- 20.1** Il giudice ha l'obbligo di astenersi qualora:
- a) il medesimo o un suo prossimo congiunto abbia interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) il medesimo o il suo coniuge sia prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori nel procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - c) egli abbia una grave inimicizia nei confronti di una delle parti o di alcuno dei difensori nel procedimento sottoposto alla sua cognizione, ovvero sussistano motivi di dissidio tra i medesimi soggetti;
 - d) egli abbia svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua

cognizione o a procedimenti connessi o qualora vi abbia prestato assistenza come consulente legale o tecnico.

- 20.2 In tutti gli altri casi in cui sussistano gravi motivi, compresi quelli indicati nell'ISRM, il giudice sarà tenuto ad astenersi.
- 20.3 Sull'istanza di astensione proposta dal componente decide il Collegio, escluso il componente che presenta tale istanza, *inaudita altera parte* entro quindici (15) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.
- 20.4 Qualora ciascuna parte ritenga sussistano le fattispecie indicate all'art. 20.1, lett.a), b), c) o d) , potrà proporre la ricusazione dei componenti del TNA mediante istanza sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura. La richiesta deve contenere i motivi specifici di ricusazione nonché i mezzi di prova forniti entro tre (3) giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricusazione. L'ufficio del TNA provvederà a darne comunicazione affinché le altre parti del giudizio e il componente ricusato possano notificare le proprie deduzioni entro i tre (3) giorni successivi.
- 20.5 Sull'istanza di ricusazione proposta dalla parte decidono i componenti del Collegio, escluso il componente ricusato, *inaudita altera parte* entro quindici (15) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.
- 20.6 La ricusazione comporterà la sospensione del procedimento disciplinare, fermi restando gli effetti del provvedimento di sospensione cautelare eventualmente irrogato ai sensi dell'art. 3, ove non già decaduto.
- 20.7 L'ordinanza che accoglie l'istanza di ricusazione esclude il giudice ricusato dal giudizio. La ricusazione è dichiarata inammissibile se l'istanza non è presentata secondo le modalità e i termini prescritti.
- 20.8 Se l'impugnazione viene rigettata o è dichiarata inammissibile, il giudice ricusato può partecipare al giudizio.
- 20.9 Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la ricusazione, il Collegio può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento come da Tabella economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).
- 20.10 L'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione è comunicata a cura dell'ufficio del TNA alla parte istante, al giudice ricusato nonché alle altre parti del giudizio.
- 20.11 Se del caso, i commi precedenti si applicano anche agli eventuali consulenti nominati dal TNA.

ARTICOLO 21 DECORSO E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

- 21.1 Il decorso dei termini processuali relativi ai giudizi dinanzi al TNA è sospeso *ipso facto* per un periodo estivo non superiore a trenta (30) giorni per ciascun anno ovvero in altri periodi dell'anno da individuarsi con provvedimento del Presidente del TNA e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Il provvedimento viene pubblicato sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it). Qualora il decorso dei termini processuali abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
- 21.2 Limitatamente ai periodi di chiusura degli uffici di NADO Italia, le attività delle strutture di supporto agli organismi antidoping possono subire interruzioni.
- 21.3 I termini procedurali sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale, computandosi invece quello finale. Se il giorno di scadenza dei termini cade in un giorno festivo, allora la scadenza sarà prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Sono da considerarsi

perentori i termini espressamente previsti come tali ai sensi delle norme di riferimento.

ARTICOLO 22 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

- 22.1** NADO Italia comunicherà agli Atleti, alle altre Persone e alle altre Organizzazioni Antidoping con diritto di appello ai sensi dell'art. 13.2.3 del Codice WADA e alla WADA le decisioni di cui all'art. 14 del Codice WADA e all'art. 9.2 dell'ISRM.
- 22.2** Fermo restando quanto previsto al successivo art. 22.3, le comunicazioni da notificare da parte della PNA e del TNA saranno recapitate a mezzo raccomandata a/r, fax, telegramma, corriere o posta elettronica nelle seguenti modalità:
- per le persone fisiche: nel domicilio eletto ai fini del procedimento ovvero, in mancanza, presso quello risultante dal verbale di prelievo del Campione biologico nonché quello dichiarato agli atti del tesseramento presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza; nel luogo di residenza o altro luogo indicato dall'autorità giudiziaria per i soggetti non tesserati;
 - per le società sportive: presso la sede legale dichiarata agli atti di affiliazione presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza.
- 22.3** Le comunicazioni da notificare da parte della PNA per “Mancata comunicazione” e “Mancato controllo” saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata.
- 22.4** La FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la società sportiva di appartenenza dell'Atleta sono tenuti, ove richiesto, a garantire che il soggetto interessato abbia ricevuto le suddette comunicazioni e, in caso contrario, a provvedervi immediatamente.
- 22.5** In caso di irreperibilità del tesserato, la notifica si intende perfezionata mediante consegna dell'atto alla FSN/DSA/EPS e/o alla società sportiva di appartenenza.
- 22.6** In caso di irreperibilità del soggetto non tesserato, la notifica si intende perfezionata mediante deposito dell'atto presso l'ufficio della PNA o del TNA per quanto di loro competenza.
- 22.7** Ai fini della verifica della tempestività degli atti processuali fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante la raccomandata a/r, ovvero l'attestazione della consegna al corriere ovvero della ricezione a mezzo fax, telegramma o per posta elettronica.
- 22.8** In sede di audizione innanzi alla PNA ovvero, in mancanza, nel primo atto difensivo, è onere delle parti indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale intendono ricevere le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni potranno essere inoltrate presso qualsivoglia indirizzo di posta elettronica personale dell'Atleta già in possesso della FSN/DSA/EPS e/o Federazione Internazionale di appartenenza.

ALLEGATO A – RIESAME DI EVENTUALI INOSSERVANZE

A.1 Responsabilità

A.1.1 NADO Italia ha la responsabilità di garantire che:

- a) qualora venisse a conoscenza di eventuali inosservanze, effettuerà la notifica alla WADA e avvierà la revisione dell'eventuale inosservanza sulla base di tutte le informazioni e della documentazione pertinente;
- b) l'Atleta o altra Persona venga informata per iscritto della potenziale inosservanza e abbia la possibilità di replicare ai sensi dell'art. 2.3.2;
- c) il riesame sia condotto senza ingiustificati ritardi e il processo di valutazione sia documentato;
e
- d) qualora decida di non procedere, la sua decisione verrà comunicata ai sensi dell'art. 10.

A.1.2 È responsabilità del DCO (*Doping Control Officer*) fornire una dettagliata relazione scritta di ogni potenziale inosservanza.

A.2 Requisiti

A.2.1 Eventuali inosservanze dovranno essere segnalate dal DCO a NADO Italia e/o portate avanti dall'Autorità Competente per i Controlli Antidoping e segnalate all'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati non appena possibile.

A.2.2 Qualora NADO Italia accerti una potenziale inosservanza, l'Atleta o altra Persona dovrà essere tempestivamente informato ai sensi dell'art. 2.3.2 e si dovrà procedere ai sensi degli artt. 2 e ss.

A.2.3 Ogni ulteriore informazione necessaria circa la potenziale inosservanza sarà ottenuta da tutte le fonti pertinenti (ivi incluso l'Atleta o altra Persona) non appena possibile e sarà registrata.

A.2.4 NADO Italia adotta un sistema idoneo a garantire che i risultati dei riesami eseguiti in merito a potenziali inosservanze siano tenuti in considerazione ai fini dell'attività di Gestione dei risultati e, se del caso, per un'ulteriore pianificazione di controlli antidoping mirati.

ALLEGATO B – GESTIONE DEI RISULTATI PER MANCATA REPERIBILITÀ (*WHEREABOUTS FAILURES*)

B.1 Determinazione di una potenziale Mancata Reperibilità

- B.1.1** Tre (3) casi di mancata reperibilità di un Atleta nell'arco di qualsiasi periodo di 12 mesi costituiscono una violazione della normativa sportiva antidoping ai sensi dell'art. 2.4 del Codice WADA. I casi di mancata reperibilità possono consistere nella combinazione di tre (3) mancate comunicazioni e/o mancati controlli dichiarati ai sensi dell'art. B.3.
- B.1.2** Il periodo di 12 mesi di cui all'art. 2.4 del Codice WADA inizia a decorrere dalla data in cui un Atleta commette il primo caso di mancata reperibilità, rilevante ai fini della potenziale configurazione della fattispecie di cui all'art. 2.4 del Codice WADA. Se nei successivi dodici (12) mesi si dovessero verificare due (2) ulteriori casi di mancata reperibilità, si configura la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e non rileva l'eventuale sottoposizione dell'Atleta a controlli antidoping durante tale periodo di dodici (12) mesi. Tuttavia, se un Atleta che ha commesso una (1) inadempienza per mancata reperibilità non ne commette altre due (2) entro i dodici (12) mesi dalla prima inadempienza, al termine di tale periodo di dodici (12) mesi, la prima inadempienza decade e un nuovo periodo di dodici (12) mesi inizierà a decorrere dalla data dell'eventuale successiva inadempienza.
- B.1.3** Al fine di determinare se si sia verificato un caso di mancata reperibilità entro il periodo di 12 mesi di cui all'art. 2.4 del Codice WADA:
- a) si può configurare una mancata comunicazione (i) il primo giorno del trimestre, nel caso in cui l'Atleta non fornisca informazioni complete in tempo utile prima dell'inizio trimestre stesso e (ii) laddove le informazioni fornite dall'Atleta (sia in anticipo rispetto all'inizio del trimestre che a titolo di aggiornamento) risultino inesatte, alla (prima) data in cui tali informazioni possano risultare inesatte; e
 - b) si può configurare un mancato controllo nel momento in cui il prelievo del Campione biologico sia stato tentato senza successo.
- B.1.4** La mancata reperibilità commessa dall'Atleta prima del suo ritiro dall'attività sportiva ai sensi dell'art. 4.8.7.3 dell'ISTI può essere combinata, e rilevare ai fini dell'art. 2.4. del Codice WADA, con eventuali mancate reperibilità dell'Atleta, commesse dopo che egli si sia reso nuovamente disponibile per l'esecuzione di controlli antidoping fuori competizione.

B.2 Requisiti per una potenziale mancata comunicazione o mancato controllo

- B.2.1** Un Atleta può essere dichiarato responsabile di una mancata comunicazione solo nel caso in cui NADO Italia ritenga che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) che l'Atleta sia stato debitamente informato: (i) del suo inserimento nell'elenco RTP; (ii) del conseguente obbligo di comunicare la propria reperibilità; e (iii) delle conseguenze sanzionatorie di qualsiasi inosservanza in materia;
 - b) che l'Atleta non abbia adempiuto al proprio obbligo entro il termine previsto;

- c) nel caso di una seconda o terza mancata comunicazione, che sia stata notificata all'Atleta la precedente mancata comunicazione, ai sensi dell'art. B.3.2(d) e che – se da tale mancata comunicazione siano state rilevate carenze nella comunicazione della reperibilità tali da poter causare ulteriori inadempienze, se non rettificate – sia stato informato del fatto che, al fine di evitare un'ulteriore inadempienza, egli avrebbe dovuto presentare la comunicazione sulla reperibilità (o il relativo aggiornamento) entro il termine specificato nella comunicazione (ossia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione) e non vi abbia, tuttavia, provveduto; e
- d) che l'inadempienza sia stata commessa dall'Atleta, quantomeno, per negligenza. A tal fine, si presume la negligenza dell'Atleta, laddove si dimostri che egli sia stato informato dei propri obblighi, ma non vi abbia adempiuto. Tale presunzione potrà essere smentita solo dall'Atleta, qualora dimostri che non vi sia stato alcun comportamento negligente da parte sua tale da aver causato o contribuito alla mancata comunicazione.

B.2.2 L'art. 2.4 del Codice WADA specifica che ogni Atleta deve sottoporsi ai controlli antidoping in qualsiasi momento e in ogni luogo su richiesta di un'Organizzazione Antidoping che abbia giurisdizione per l'esecuzione dei controlli antidoping su di lui; inoltre, un Atleta incluso in un elenco RTP deve essere presente e disponibile per l'esecuzione di un controllo antidoping ogni giorno, nella fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata per quel giorno nella sua comunicazione sulla reperibilità e nel luogo dallo stesso specificato per tale fascia oraria in detta comunicazione. In caso di inadempienza, essa sarà perseguita come un apparente mancato controllo. Se l'Atleta viene sottoposto a controllo antidoping durante tale fascia oraria, egli dovrà rimanere con il DCO fino al completamento della sessione di prelievo, anche oltre la fascia oraria di sessanta (60) minuti. Il mancato rispetto di tale ultima regola sarà perseguito come una potenziale violazione dell'art. 2.3 del Codice WADA.

B.2.3 Al fine di garantire correttezza nei confronti dell'Atleta, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di eseguire un controllo antidoping sull'Atleta durante una delle fasce orarie di sessanta (60) minuti indicate nella sua comunicazione sulla reperibilità, ogni successivo tentativo non riuscito di sottoporre tale Atleta a controllo antidoping (da parte della stessa o di qualsiasi altra Organizzazione Antidoping) durante una delle fasce orarie di sessanta (60) minuti indicate nella sua comunicazione sulla reperibilità può essere considerato come un mancato controllo – o come una mancata comunicazione, nel caso di incompletezza delle informazioni sulla reperibilità nella fascia oraria di sessanta (60) minuti – se tale tentativo successivo ha luogo dopo che l'Atleta abbia ricevuto la comunicazione, ai sensi dell'art. B.3.2(d), del tentativo originario non riuscito.

B.2.4 Si può dichiarare che un Atleta abbia commesso un mancato controllo solo laddove NADO Italia ritenga che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che quando l'Atleta ha ricevuto la notifica del suo inserimento nell'elenco RTP, è stato informato che egli sarebbe stato responsabile di un mancato controllo in caso di indisponibilità per l'esecuzione di un controllo antidoping durante la fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata nella sua comunicazione sulla reperibilità nel luogo specificato per tale fascia oraria;
- b) che un DCO abbia tentato di sottoporre a controllo antidoping l'Atleta in un determinato giorno del trimestre, durante la fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata nella comunicazione sulla reperibilità dell'Atleta per quel giorno, recandosi nel luogo specificato per quella fascia oraria;

- c) che durante tale fascia oraria di sessanta (60) minuti, il DCO abbia posto in essere ogni ragionevole tentativo possibile, tenuto conto delle circostanze (quali, ad es., la natura del luogo), per cercare di individuare l'Atleta, senza dare all'Atleta stesso alcun preavviso del controllo antidoping;
- d) che siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. B.2.3, ove rilevante; e
- e) che l'inadempienza sia stata commessa dall'Atleta, quantomeno, per negligenza. A tal fine si presume la negligenza dell'Atleta laddove sia dimostrato quanto esposto all'art. B.2.4(a), (b), (c), (d). Tale presunzione potrà essere smentita solo dall'Atleta che dovrà dimostrare che nessun comportamento negligente da parte sua abbia causato o contribuito alla sua inadempienza (i) rispetto alla sua disponibilità per l'esecuzione del controllo antidoping nel luogo e nella fascia oraria di sessanta (60) minuti indicati nella sua comunicazione sulla reperibilità e (ii) rispetto all'aggiornamento delle informazioni di reperibilità, con indicazione di una diversa località in cui sarebbe stato disponibile per un controllo antidoping, durante una specifica fascia oraria di sessanta (60) minuti nel giorno in questione.

B.3 Gestione dei risultati per una potenziale mancata reperibilità

B.3.1 Ai sensi dell'art. 7.1.6 del Codice WADA, NADO Italia è l'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati in relazione a potenziali mancate reperibilità commesse da un Atleta che debba fornire le informazioni sulla reperibilità nei confronti di NADO Italia.

B.3.2 Quando si verifica una mancata reperibilità, NADO Italia procede come segue:

- a) se l'apparente mancata reperibilità è stata scoperta durante un tentativo di sottoporre l'Atleta a controllo antidoping, NADO Italia deve ricevere tempestivamente un verbale di tentativo non riuscito dal DCO. Se l'Autorità che ha disposto il controllo antidoping è diversa dall'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati, la prima deve fornire tempestivamente alla seconda il verbale di tentativo non riuscito, e assistere, se necessario, l'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati nell'ottenere informazioni dal DCO in relazione all'apparente inadempienza.
- b) NADO Italia esamina tempestivamente la documentazione (incluso ogni verbale di tentativo non riuscito presentato dal DCO) per determinare se tutti i requisiti dell'art. B.2.1 (in caso di mancata comunicazione) o dell'art. B.2.4 (in caso di mancato controllo) siano soddisfatti. Se necessario, NADO Italia raccoglie le informazioni da terzi (ad es., il DCO il cui tentativo ha rivelato l'inadempienza).
- c) Qualora NADO Italia concluda che uno qualsiasi dei requisiti rilevanti non sia stato soddisfatto (e che, dunque, non si configuri una mancata reperibilità), informerà la WADA, la Federazione Internazionale competente e l'Organizzazione Antidoping che ha scoperto la mancata reperibilità, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno avrà diritto di ricorso contro tale decisione in conformità all'art. 13 del Codice WADA.
- d) Qualora NADO Italia concluda che tutti i requisiti rilevanti di cui agli artt. B.2.1 (mancata comunicazione) e B.2.4 (mancato controllo) siano stati soddisfatti, dovrà darne comunicazione all'Atleta entro quattordici (14) giorni dalla data dell'apparente mancata reperibilità. La

comunicazione dovrà contenere dettagli sufficienti sull'apparente mancata reperibilità dell'Atleta in modo da consentire allo stesso di replicare in modo adeguato e concedere all'Atleta un termine ragionevole per ammettere la mancata reperibilità e, in caso contrario, per fornire una spiegazione sul perché. Con la comunicazione si dovrà altresì informare l'Atleta del fatto che tre (3) casi di mancata reperibilità in un periodo di dodici (12) mesi costituiscono una violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e indicare se nei dodici (12) mesi precedenti siano stati già registrati altri casi di mancata reperibilità nei confronti del medesimo Atleta. In caso di mancata comunicazione, si dovrà altresì informare l'Atleta del fatto che, al fine di evitare un ulteriore caso di mancata comunicazione, egli dovrà comunicare i dati mancanti sulla reperibilità entro il termine specificato nella comunicazione, ossia entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione stessa.

- e) Se l'Atleta non contesta la mancata reperibilità entro il termine specificato, NADO Italia verbalizza la stessa nei confronti dell'Atleta.

Se l'Atleta contesta la mancata reperibilità entro il termine, NADO Italia valuta se la contestazione è tale da comportare una modifica della decisione iniziale, secondo cui sarebbero soddisfatti tutti i requisiti per la verbalizzazione della mancata reperibilità.

- i. In caso affermativo, NADO Italia ne darà comunicazione all'Atleta, alla WADA, alla Federazione internazionale competente e all'Organizzazione antidoping che abbia scoperto la mancata reperibilità, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno di essi avrà diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.
- ii. In caso contrario, NADO Italia ne darà comunicazione motivata all'Atleta e specificherà un termine ragionevole entro il quale egli potrà chiedere un riesame amministrativo della decisione. Il verbale di tentativo non riuscito sarà a questo punto fornito all'Atleta qualora non gli sia stato fornito prima nel corso del procedimento.
- f) Nel caso in cui l'Atleta non richieda un riesame amministrativo entro il termine stabilito, NADO Italia registrerà nei suoi confronti la mancata reperibilità. Qualora l'Atleta richieda un riesame amministrativo entro il termine stabilito, il riesame amministrativo sarà effettuato, sulla base dei soli documenti presentati, da una o più persone non precedentemente coinvolte nella valutazione della potenziale mancata reperibilità. Lo scopo del riesame amministrativo è quello di stabilire nuovamente se siano soddisfatti o meno tutti i requisiti per la verbalizzazione della mancata reperibilità.
- g) Qualora, a seguito del riesame amministrativo, si ritenga che tutti i requisiti per la verbalizzazione di una mancata reperibilità non siano soddisfatti, NADO Italia avvisa l'Atleta, la WADA, la Federazione internazionale competente e l'Organizzazione antidoping che ha scoperto l'inadempienza, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno ha diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA. Viceversa, qualora si ritenga che tutti i requisiti per la verbalizzazione di una mancata reperibilità siano soddisfatti, NADO Italia ne darà comunicazione all'Atleta e verbalizzerà la comunicata mancata reperibilità.

B.3.3 NADO Italia comunica alla WADA e a tutte le altre Organizzazioni Antidoping competenti la decisione di verbalizzare una mancata reperibilità nei confronti di un Atleta, in via riservata, tramite il sistema ADAMS.

- B.3.4** Nell'ipotesi in cui siano verbalizzati tre (3) casi di mancata reperibilità nei confronti di un Atleta nell'arco di un periodo di dodici (12) mesi, NADO Italia procederà alla notifica, ai sensi dell'art. 2.3.2, nei confronti dell'Atleta e delle altre Organizzazioni Antidoping competenti, contestando la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e procederà alla Gestione dei risultati ai sensi degli artt. 2 e ss.. Qualora NADO Italia non avvii tale procedimento nei confronti dell'Atleta entro 30 giorni dalla data in cui la WADA riceve notifica della verbalizzazione della terza inadempienza nei confronti dell'Atleta in un periodo di 12 mesi, si riterrà che NADO Italia abbia deciso che non sia stata commessa alcuna violazione della normativa sportiva antidoping, con conseguente attivazione del diritto di impugnativa di cui all'art. 13.2 del Codice WADA.
- B.3.5** L'Atleta al quale sia stata contestata la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA ha il diritto ad un'udienza, comprensiva di istruzione probatoria ai sensi dell'art. 8 del Codice WADA e degli artt. 8 e 10 dell'ISRM. Il Collegio giudicante non sarà vincolato da alcuna decisione assunta durante la procedura di Gestione dei risultati in merito all'adeguatezza di qualsiasi spiegazione fornita per una mancata reperibilità o altro. Spetta invece all'Organizzazione antidoping che ha condotto il procedimento, accertare tutti gli elementi prescritti per ciascuna contestata mancata reperibilità, in modo soddisfacente per il Collegio giudicante. Se il Collegio giudicante ritiene che una (o due) mancata(e) reperibilità siano state accertate secondo i criteri prescritti, ma non anche la(e) altra(e) presunta(e) mancata(e) reperibilità, allora non si riterrà commessa alcuna violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA. In ogni caso, se l'Atleta, successivamente, commette una (o due, a seconda dei casi) mancata(e) reperibilità entro il medesimo periodo di dodici (12) mesi, potranno essere avviati nuovi procedimenti sulla base di una combinazione tra la(e) mancata (e) reperibilità già accertata(e) dal Collegio giudicante nel precedente procedimento (ai sensi dell'art. 3.2.3 del Codice) e la(e) mancata(e) reperibilità successivamente commessa(e) dall'Atleta.
- B.3.6** La constatazione che un Atleta abbia commesso una violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA ha le seguenti conseguenze sanzionatorie: (a) imposizione di un periodo di squalifica ai sensi dell'art. 10.3.2 del Codice WADA (in caso di prima violazione) o ai sensi dell'art. 10.9 del Codice WADA (in caso di successiva/e violazione/i); e (b) ai sensi dell'art. 10.10 del Codice WADA invalidazione – a meno che, per correttezza, non si debba procedere diversamente – di tutti i singoli risultati ottenuti dall'Atleta dalla data di violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA fino alla data di inizio di un periodo di sospensione cautelare o di squalifica con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano, ivi compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi. A tal fine, la violazione si considera avvenuta alla data della terza inadempienza per mancata reperibilità accertata dal Collegio giudicante. Le conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA da parte di un Atleta che ricadono sui risultati di una qualsiasi squadra per la quale tale Atleta abbia giocato nel periodo in questione saranno determinate in conformità all'art. 11 del Codice WADA.

ALLEGATO C – REQUISITI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISULTATI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA

C.1 Gestione Amministrativa

C.1.1 I requisiti e le procedure descritti nel presente Allegato si applicano a tutti i moduli del Passaporto Biologico dell'Atleta (*Athlete Biological Passport, ABP*), salvo ove espressamente indicato o implicito nel contesto.

C.1.2 Questi processi sono amministrati e gestiti da un'Unità di Gestione dei Passaporti dell'Atleta (*Athlete Passport Management Unit, APMU*) per conto del Custode del Passaporto (*Passport Custodian*). L'APMU esaminerà inizialmente i profili per formulare raccomandazioni mirate per il Custode del Passaporto, se ritenuto opportuno, o si rivolgerà agli Esperti, se necessario. La gestione e la comunicazione dei dati biologici, le relazioni dell'APMU e le revisioni degli Esperti saranno inseriti nel sistema ADAMS e condivise dal Custode del Passaporto con altre Organizzazioni antidoping con giurisdizione sull'Atleta per l'esecuzione di controlli antidoping, al fine di coordinare, se necessario, ulteriori controlli antidoping nell'ambito del programma di Passaporto biologico dell'Atleta. Un elemento chiave per la gestione e la comunicazione del Passaporto biologico dell'Atleta è la relazione dell'APMU in ADAMS, che fornisce una panoramica dello stato attuale del Passaporto biologico dell'Atleta, comprese le ultime raccomandazioni mirate e una sintesi delle opinioni degli esperti.

C.1.3 Il presente allegato descrive passo dopo passo le fasi della revisione del Passaporto biologico dell'Atleta:

- a) la revisione inizia con l'applicazione dell'*Adaptive Model*;
- b) in caso di Esito atipico derivante da Passaporto biologico dell'Atleta o quando l'APMU ritenga che sia necessario eseguire una revisione, un Esperto effettua un riesame iniziale e fornisce una valutazione sulla base delle informazioni disponibili in quel momento;
- c) in caso di riesame iniziale di *Likely Doping*, il Passaporto sarà sottoposto a un riesame da parte di tre (3) Esperti, compreso l'Esperto che ha condotto il riesame iniziale;
- d) nel caso in cui i tre (3) Esperti concordino sul *Likely Doping*, la procedura prosegue con la creazione di un c.d. *ABP Documentation Package*;
- e) l'APMU comunica al Custode del Passaporto un Esito avverso derivante da Passaporto biologico dell'Atleta se il parere degli Esperti viene confermato dopo la revisione di tutte le informazioni disponibili in quella fase, compreso l'*ABP Documentation Package*;
- f) all'Atleta viene notificato l'Esito avverso derivante da Passaporto biologico e gli viene offerta la possibilità di fornire spiegazioni;
- g) se dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dall'Atleta, gli Esperti confermano la loro unanime conclusione secondo la quale è altamente probabile che l'Atleta abbia utilizzato una sostanza o un metodo proibiti, viene contestata all'Atleta una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping da parte del Custode del Passaporto.

C.2 Fase di Revisione Iniziale

C.2.1 Revisione dell'*Adaptive Model*

- C.2.1.1.** Su ADAMS, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente i dati sui biomarcatori del Passaporto biologico dell'Atleta. Questi biomarcatori comprendono quelli primari definiti come i più specifici del doping e quelli secondari che forniscono prove a supporto del doping da soli o in combinazione con altri. L'*Adaptive Model* prevede per un individuo un range atteso entro il quale ricadono una serie di valori dei biomarcatori, supponendo che si tratti della condizione fisiologica normale. I valori anomali corrispondono a quei valori al di fuori del range del 99%, da un limite inferiore corrispondente allo 0,5° percentile a un limite superiore corrispondente al 99,5° percentile (probabilità pari o inferiore a 1:100 che questo risultato sia dovuto a una normale variazione fisiologica). Viene utilizzata una specificità del 99% per identificare un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, sia ematologico che steroideo. In caso di deviazioni di sequenza (sequenza di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta), la specificità applicata è del 99,9% (1:1000 possibilità o meno che ciò sia dovuto alla normale variazione fisiologica).
- C.2.1.2.** Un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta è il risultato generato dall'*Adaptive Model* su ADAMS che identifica uno o più valori di marcatori primari al di fuori dell'intervallo intra-individuale dell'Atleta o un profilo longitudinale di valori di marcatori primari (deviazioni di sequenza) al di fuori dei range attesi, ipotizzando una normale condizione fisiologica. Un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta richiede ulteriore attenzione e revisione.
- C.2.1.3.** L'APMU può anche presentare un Passaporto biologico all'Esperto in assenza di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta (vedi C.2.2.4).
- C.2.1.4.** Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta – Modulo ematologico
- C.2.1.4.1.** Per il modulo ematologico, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente su ADAMS due marcatori primari, concentrazione di emoglobina (*haemoglobin concentration*, HGB) e indice di stimolazione OFF-score (OFFS), e due marcatori secondari, la percentuale di reticolociti (RET%) e la valutazione del profilo ematico anomalo (*abnormal blood profile score*, ABPS). Un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta viene generato quando un valore HGB e/o OFFS dell'ultimo test ricade al di fuori del range intra-individuale previsto. Inoltre, il profilo longitudinale composto da (fino a) gli ultimi cinque valori validi di HGB e/o OFFS è considerato anche un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta quando si discostano dai range attesi, come determinato dall'*Adaptive Model* (sequenza esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta). Un esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta è generato solo dall'*Adaptive Model* basato sui valori dei Marker primari HGB e OFFS o sulla loro sequenza.
- C.2.1.4.2.** In caso di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, l'APMU informerà l'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati (o l'Autorità

competente per i controlli antidoping, a seconda dei casi) attraverso il rapporto dell'APMU o, se del caso, tramite il Custode del Passaporto, se il Campione biologico o qualsiasi altro correlato campione biologico urinario, debba essere sottoposto all'analisi per agenti che agiscono sull'eritropoiesi qualora l'*Adaptive Model* rilevi un'anomalia nel marcatore secondario RET% e/o ABPS.

C.2.1.5. Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta – Modulo steroideo

- C.2.1.5.1** Per il modulo steroideo, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente su ADAMS un marcatore primario, il rapporto T/E e quattro (4) marcatori secondari, i rapporti A/T, A/Etio, 5 α Adiol/5 β Adiol e 5 β Adiol/E.
- C.2.1.5.2** I rapporti provenienti da un Campione biologico che ha mostrato segni di forte degradazione microbica, e i rapporti per i quali una o entrambe le concentrazioni non sono state misurate accuratamente dal Laboratorio come stabilito nel Documento tecnico per gli steroidi anabolizzanti androgeni endogeni (*Technical Document for Endogenous Anabolic Androgenic Steroids, TDEAAS*), non saranno elaborati dall'*Adaptive Model*. Nel caso in cui il Laboratorio riporti un fattore confondente che potrebbe altrimenti causare un'alterazione del profilo steroideo, come la presenza di etanolo glucuronide nel Campione biologico, l'APMU valuta se il profilo steroideo possa ancora essere considerato valido ed elaborato dall'*Adaptive Model* e se il Campione biologico possa essere sottoposto a una Procedura di conferma (si veda il documento tecnico TDEAAS).
- C.2.1.5.3** Un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta è generato quando un valore del rapporto T/E supera i range intra-individuali previsti. Inoltre, il “profilo steroideo longitudinale” composto da (fino a) gli ultimi cinque (5) valori validi del rapporto T/E è anche considerato atipico quando si discosta dai range attesi, come determinato dall'*Adaptive Model* (sequenza di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta).
- C.2.1.5.4** Nel caso del “profilo steroideo longitudinale”, un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta causato da un valore T/E insolitamente elevato innescherà una richiesta di procedura di conferma del rilevamento dell'Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta tramite ADAMS, come stabilito nel documento tecnico TDEAAS. Quando l'*Adaptive Model* determina un'anomalia in uno qualsiasi degli altri rapporti del “profilo steroideo” (A/T, A/Etio, 5 α Adiol/5 β Adiol e 5 β Adiol/E), l'APMU deve comunicare all'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati (o all'Autorità competente per i controlli antidoping, a seconda dei casi tramite il rapporto dell'APMU, o tramite il Custode del Passaporto, ove appropriato) se il Campione biologico debba essere sottoposto a una procedura di conferma.
- C.2.1.5.5** Il Campione biologico può essere sottoposto a una procedura di conferma, anche in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, se il Passaporto biologico dell'Atleta include altri elementi che giustifichino

l'effettuazione di ulteriori analisi. L'APMU è tenuta ad informare l'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati (o l'Autorità competente per i controlli antidoping, a seconda dei casi), attraverso il rapporto dell'APMU o, se del caso, tramite il Custode del Passaporto, se il Campione biologico debba essere sottoposto a una procedura di conferma.

C.2.1.6. Scostamento dai criteri WADA per il Passaporto requisiti richiesti

C.2.1.6.1 Se c'è uno scostamento dai criteri WADA per il prelievo del Campione biologico, per il trasporto e le analisi, il risultato del biomarcatore ottenuto da questo Campione biologico influenzato dalle non-conformità non può essere considerato nel calcolo dell'*Adaptive Model* (ad esempio, i RET% possono essere influenzati ma non l'HGB sotto determinate condizioni di trasporto).

C.2.1.6.2 Un risultato del marcatore che non è influenzato dalle non conformità può essere ancora considerato nei calcoli dell'*Adaptive Model*. In questo caso, l'APMU fornirà spiegazioni a supporto della inclusione del(i) risultato(i). In ogni caso, il Campione biologico resterà registrato nel Passaporto biologico dell'Atleta. Gli esperti potranno includere tutti i risultati nel loro riesame purché le loro conclusioni siano validamente supportate quando gli effetti della non-conformità siano presi in considerazione.

C.2.2 Il riesame iniziale dell'Esperto

C.2.2.1 Un Passaporto che generi un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta o per il quale un riesame è comunque giustificato sarà inviato dall'APMU ad un Esperto per un riesame su ADAMS. Ciò dovrà avvenire entro sette (7) giorni lavorativi successivi alla generazione dell'Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta su ADAMS. Il riesame del Passaporto sarà basato sul Passaporto ed altre informazioni di base (ad es., programma della competizione), che potrebbero essere disponibili, così che all'Esperto sia impedito di conoscere l'identità dell'Atleta.

C.2.2.2 Se un Passaporto è stato recentemente riesaminato da un Esperto e il Custode del Passaporto sta adottando la strategia di eseguire più controlli antidoping sull'Atleta, l'APMU può ritardare il riesame di un Passaporto che generi un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta derivante da uno dei Campioni biologici prelevati in tale contesto fino al completamento dei controlli antidoping programmati. In tali casi, l'APMU dovrà indicare chiaramente nel proprio rapporto il motivo del ritardo del riesame del Passaporto.

C.2.2.3 Se il primo ed unico risultato in un Passaporto è indicato come Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta dall'*Adaptive Model*, l'APMU può raccomandare la raccolta di un ulteriore Campione biologico prima di cominciare il riesame iniziale dell'Esperto.

C.2.2.4 Riesame in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta

C.2.2.4.1 Un Passaporto può anche essere inviato per il riesame di un esperto in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta quando il Passaporto comprende altri elementi che comunque giustifichino un riesame.

Tali elementi possono includere, a titolo non esaustivo:

- a) dati non considerati nell'*Adaptive Model*;
- b) qualsiasi livello anomalo e/o variazione dei marcatori;
- c) segni di emodiluizione nel Passaporto ematologico;
- d) livello di steroidi nelle urine al di sotto del corrispondente limite di quantificazione dell'esame;
- e) informazioni relative all'Atleta interessato.

C.2.2.4.2 Il riesame di un Esperto iniziato nella situazione sopramenzionata può concludersi con le stesse conseguenze di un riesame di un Esperto derivante da un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta.

C.2.2.5 Valutazione degli Esperti

C.2.2.5.1 Nel valutare un Passaporto l'Esperto considera la probabilità che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti rispetto alla probabilità che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica, al fine di fornire uno dei seguenti pareri: "*Normal*", "*Suspicious*", "*Likely Doping*" e "*Likely Medical Condition*". Per rendere un parere di "*Likely Doping*", l'Esperto dovrà giungere alla conclusione che la probabilità che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti sia maggiore della probabilità che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica.

C.2.2.5.2 Per aversi un giudizio di "*Likely Doping*" in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, l'Esperto deve giungere alla conclusione che sia altamente probabile che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti e che sia altamente improbabile che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica.

C.2.3 Conseguenze del riesame iniziale

In relazione al risultato del riesame iniziale, l'APMU intraprenderà le seguenti azioni:

Valutazione dell'Esperto	Attività dell'APMU
" <i>Normal</i> "	Prosegue il normale programma di controlli antidoping.
" <i>Suspicious</i> "	Fornisce raccomandazioni al Custode del Passaporto per l'effettuazione di controlli antidoping mirati e/o richiede ulteriori informazioni, se necessario.
" <i>Likely Doping</i> "	Invio ad un gruppo di tre (3) Esperti, fra essi, compreso l'Esperto iniziale, ai sensi dell'art. L.3.
" <i>Likely medical condition</i> "	Informa l'Atleta attraverso il Custode del Passaporto (o invia ad altri Esperti).

C.3 Riesame da parte dei tre (3) Esperti

- C.3.1** Nel caso in cui il parere dell'Esperto incaricato per il riesame iniziale, in attesa di altri chiarimenti forniti in una fase successiva, sia di "*Likely Doping*", il Passaporto dovrà essere poi inviato dall'APMU a due (2) ulteriori Esperti per il riesame. Ciò dovrà avvenire entro i sette (7) giorni lavorativi successivi alla comunicazione del riesame iniziale. Questi ulteriori riesami devono essere effettuati senza avere conoscenza del riesame iniziale. I tre (3) Esperti a questo punto costituiscono il Gruppo degli Esperti, composto dall'Esperto incaricato del riesame iniziale e questi due (2) altri Esperti.
- C.3.2** La revisione da parte dei tre (3) Esperti deve seguire la stessa procedura, ove applicabile, presentata nella sezione C.2.2. I tre (3) Esperti dovranno fornire ciascuno le proprie relazioni individuali su ADAMS. Ciò dovrà avvenire entro sette (7) giorni lavorativi a seguito della ricezione della richiesta.
- C.3.3** L'APMU ha la responsabilità di relazionarsi con gli Esperti e di relazionare al Custode del Passaporto le conseguenti valutazioni da questi fornite. Gli Esperti possono richiedere ulteriori informazioni che ritengono rilevanti ai fini del riesame, relative a condizioni mediche, alla programmazione delle competizioni e/o ai risultati delle analisi del(i) Campione(i) biologico(i). Queste richieste sono indirizzate al Custode del Passaporto attraverso l'APMU.
- C.3.4** È necessario un giudizio unanime dei tre (3) Esperti per procedere alla dichiarazione di un Esito avverso da Passaporto biologico dell'Atleta, ossia tutti e tre gli Esperti devono aver espresso un parere di "*Likely Doping*". La conclusione degli Esperti deve essere raggiunta a seguito della valutazione, da parte dei tre (3) Esperti, dei medesimi dati del Passaporto dell'Atleta.
- C.3.5** Per giungere ad una conclusione di "*Likely Doping*" in assenza di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, il Gruppo degli Esperti dovrà giungere al parere unanime che sia altamente probabile che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti e che non sussistano ipotesi ragionevoli in base alle quali sia possibile ritenere che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale e qualora sia altamente improbabile che sia il risultato di una condizione patologica.
- C.3.6** Nel caso in cui due (2) Esperti valutino il Passaporto come "*Likely Doping*" ed il terzo Esperto lo valuti quale "*Suspicious*", ma richieda ulteriori elementi, l'APMU dovrà consultarsi con il Gruppo di Esperti prima che definiscano il proprio parere. Il Gruppo di Esperti può anche avvalersi della consulenza di un Esperto esterno qualificato, mantenendo la massima riservatezza sulle informazioni personali dell'Atleta.
- C.3.7** Se non viene raggiunta l'unanimità fra i tre (3) Esperti, l'APMU dovrà riportare il Passaporto come "*Suspicious*", aggiornare il rapporto dell'APMU, raccomandare al Custode del Passaporto di effettuare ulteriori controlli antidoping e/o raccogliere informazioni sull'Atleta (si veda, in proposito, il documento WADA *Information Gathering and Intelligence Sharing Guidelines*), a seconda dei casi.

C.4 Conference Call, Predisposizione dell'ABP Documentation Package e valutazione congiunta degli Esperti

- C.4.1** Se viene reso un parere unanime di “*Likely Doping*” da parte di tutti e tre (3) gli Esperti, l’APMU esprime una valutazione di “*Likely Doping*” nel report dell’APMU su ADAMS e organizza una *conference call* con il Gruppo degli Esperti per procedere alle fasi successive del procedimento, compresa la compilazione dell’ABP *Documentation Package* (si veda, in proposito, il documento WADA *Technical Document for Athlete Passport Management Units*) e la stesura del rapporto congiunto degli Esperti. In preparazione di tale *conference call*, l’APMU dovrà coordinarsi con il Custode del Passaporto per raccogliere ogni informazione potenzialmente rilevante da condividere con gli Esperti (ad es., risultati analitici sospetti, informazioni relative all’attività di *intelligence* e informazioni patofisiologiche rilevanti).
- C.4.2** Una volta completato, l’ABP *Documentation Package* dovrà essere inviato al Gruppo di Esperti attraverso l’APMU, che lo esaminerà e fornirà una relazione congiunta degli Esperti che dovrà essere firmata da tutti e tre (3) gli Esperti. La conclusione nel rapporto congiunto degli Esperti sarà raggiunta senza interferenze da parte del Custode del Passaporto. Se necessario, il Gruppo di Esperti potrà richiedere all’APMU informazioni integrative.
- C.4.3** In questa fase, l’identità dell’Atleta non è menzionata ma è possibile che specifiche informazioni fornite possano consentire l’identificazione dello stesso. Ciò non influenzerà la validità della procedura.

C.5 Emissione di un Esito Avverso per Passaporto biologico dell’Atleta (APF)

- C.5.1** Se il Gruppo di Esperti conferma la sua posizione unanime di “*Likely Doping*”, l’APMU dichiara un Esito avverso per Passaporto biologico dell’Atleta su ADAMS che include una dichiarazione scritta di Esito avverso per Passaporto biologico dell’Atleta, la ABP *Documentation Package* e il rapporto congiunto degli Esperti.
- C.5.2** Dopo il riesame dell’ABP *Documentation Package* e del rapporto congiunto degli Esperti, il Custode del Passaporto dovrà:
- a) comunicare all’Atleta l’APF, ai sensi dell’art. 2.3.2;
 - b) fornire all’Atleta l’ABP *Documentation Package* e il rapporto congiunto degli Esperti;
 - c) invitare l’Atleta a fornire tempestivamente al Custode del Passaporto la propria spiegazione dei dati forniti.

C.6 Riesame delle giustificazioni fornite dall’Atleta e procedimento disciplinare

- C.6.1** Dopo la ricezione delle giustificazioni e di qualsiasi informazione di supporto da parte dell’Atleta, che devono essere ricevute entro il termine specificato, l’APMU le inoltrerà al Gruppo di Esperti per il riesame unitamente ad ogni ulteriore informazione che il Gruppo di Esperti consideri necessario per rendere il proprio parere coordinandosi sia con il Custode del Passaporto sia con l’APMU. In questa fase, il riesame non avviene più in forma anonima rispetto all’identità dell’Atleta. Il Gruppo di Esperti rivaluterà o riconfermerà il caso e formulerà una delle seguenti conclusioni:

- a) parere unanime degli Esperti di “*Likely Doping*” basato sulle informazioni del Passaporto e le giustificazioni fornite dall’Atleta; o
- b) sulle informazioni a disposizione, gli Esperti non sono in grado di raggiungere un parere unanime di “*Likely Doping*” ai sensi di quanto sopra.

C.6.2 Qualora il Gruppo di Esperti esprima il parere di cui alla sezione C.6.1(a), il Custode del Passaporto, informato dall’APMU, deferisce l’Atleta ai sensi dell’art. 5 e prosegue con la Gestione dei risultati ai sensi dell’ISRM.

C.6.3 Qualora il Gruppo di Esperti esprima il parere di cui alla sezione C.6.1(b), l’APMU aggiornerà il proprio rapporto e raccomanderà al Custode del Passaporto, di eseguire ulteriori controlli antidoping e/o di raccogliere informazioni sull’Atleta (alla luce del documento WADA *Information Gathering and Intelligence Sharing Guidelines*), a seconda dei casi. Il Custode del Passaporto comunicherà all’Atleta ed alla WADA il risultato del riesame.

C.7 Ripristino del Passaporto

C.7.1 Nel caso in cui l’Atleta abbia commesso una violazione della normativa sportiva antidoping derivante da Passaporto, quest’ultimo dovrà essere reimpostato dal Custode del Passaporto all’inizio del relativo periodo di squalifica ed un nuovo identificativo (*Biological Passport ID*) sarà assegnato su ADAMS. Ciò garantisce l’anonimato dell’Atleta per i potenziali futuri riesami dell’APMU e del Gruppo degli Esperti.

C.7.2 Quando un Atleta è ritenuto colpevole di aver commesso una violazione della normativa sportiva antidoping su presupposti diversi rispetto al Passaporto, il Passaporto ematologico e/o steroideo resterà in vigore, con eccezione di quei casi in cui la sostanza o il metodo proibiti risultino da un’alterazione dei marcatori rispettivamente ematologici o steroidei (es. per un Esito avverso causato da steroidi anabolizzanti androgeni, i quali possono influenzare i marcatori del “profilo steroideo”, o per l’uso di ESAs o emotrasfusioni, i quali potrebbero alterare i marcatori ematologici). Il Custode del Passaporto si consulterà con la propria APMU seguendo la procedura di Esito avverso se è garantito il reset del Passaporto. In tali casi, il profilo o i profili dell’Atleta sarebbero reimpostati dal momento dell’inizio della sanzione.

APPENDICE 1 DEFINIZIONI

Definizioni ai sensi del Codice WADA e del Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (CSA)

ADAMS: *Anti-Doping Administration and Management System* – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1 del CSA, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1 del CSA, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Campione o Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping (“Conseguenze”-“sanzioni”): la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) *Invalidazione dei risultati* significa che i risultati dell'Atleta in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie,

punti e premi; (b) *Squalifica/Inibizione* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) *Sospensione Provvisoria* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) *Conseguenze Finanziarie* significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle norme antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) *Divulgazione Pubblica* significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'Atleta, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione cautelare).

Corte nazionale d'appello antidoping: organo nazionale d'appello competente a giudicare sugli appelli presentati avverso le decisioni di primo grado pronunciate dal Tribunale nazionale antidoping ai sensi dell'articolo 13.2 del Codice WADA e avverso le decisioni di diniego delle TUE adottate dal Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici di NADO Italia.

Divulgazione al pubblico: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"- "sanzioni").

Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Testing and Investigations*, pubblicato sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Documento Tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Esenzione a fini terapeutici (TUE): un'esenzione ai fini terapeutici permette ad un Atleta con una patologia di utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, ma solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4 e all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

Esito atipico da passaporto biologico: un report descritto come Esito Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante da passaporto biologico: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'Articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del CSA.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Indipendenza istituzionale: i collegi giudicanti in grado di appello devono essere del tutto istituzionalmente indipendenti dall'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati. Pertanto, essi non possono essere gestiti, correlate o soggetti all'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati.

Indipendenza operativa: ciò significa che (1) i membri del comitato esecutivo, dello staff, dei comitati, i consulenti e i dipendenti dell'Organizzazione Antidoping con responsabilità per la gestione dei risultati o degli Organismi collegati (ad es., federazione o confederazione), così come qualsiasi Persona coinvolta nell'indagine e nella fase pre-giudiziale non possono essere nominati come membri e/o collaboratori (nella misura in cui tale collaboratore è coinvolto nel processo decisionale e/o nella stesura di qualsiasi decisione) degli Organi giudicanti di tale Organizzazione Antidoping con responsabilità per la Gestione dei Risultati e (2) gli Organi giudicanti devono essere in grado di condurre il dibattito e il processo decisionale senza interferenze da parte dell'Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte. L'obiettivo è quello di garantire che i componenti dell'Organo giudicante o le persone altrimenti coinvolte nella decisione dello stesso, non siano implicati nell'indagine o nelle decisioni inerenti al caso specifico.

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista WADA): la Lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Metodo specificato: si veda articolo 5.2.2 del CSA.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzatore di Maggiori Eventi (MEO): le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali o altre organizzazioni internazionali polisportive sotto la cui egida si svolgono eventi continentali, regionali o internazionali.

Organizzazione Antidoping: la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione nazionale antidoping: l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei

controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Parte Terza Delegata: qualsiasi Persona alla quale un'Organizzazione Antidoping deleghi qualsiasi aspetto di un controllo antidoping o dei programmi di formazione antidoping, incluse, ma non esclusivamente, terze parti o altre Organizzazioni antidoping che svolgono servizi di raccolta del campione biologico o di controllo antidoping, ovvero soggetti che effettuino tale servizio su base contrattuale che effettuino i controlli antidoping per l'Organizzazione antidoping (ad es., funzionari non dipendenti del controllo antidoping o *chaperones*). Tale definizione non include il TAS.

Passaporto biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nello Standard Internazionale dei Controlli e delle Investigazioni e dello Standard Internazionale dei Laboratori.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata o sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza o il metodo proibiti sia stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo sulla stessa/sullo stesso. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione della normativa antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima di ricevere la notifica della violazione della normativa antidoping, la Persona abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso o di avervi rinunciato mediante dichiarazione scritta da rendere all'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (realizzato anche attraverso modalità elettroniche o di altra natura) di una sostanza vietata/metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di gestione dei risultati (PGR): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Results Management*, disciplinando la procedura di gestione dei risultati dal momento della revisione e notifica di una potenziale violazione della normativa antidoping fino all'appello. La Procedura di gestione dei risultati è pubblicata sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Procedura per la presentazione della domanda di esenzione ai fini terapeutici: la procedura adottata da NADO Italia per la presentazione delle domande di TUE, pubblicata sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Prodotto contaminato: un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet.

Sanzioni Economiche: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"- "sanzioni").

Somministrazione: fornire, supervisionare, facilitare, o altrimenti partecipare all'Uso o al Tentativo di Uso da parte di altra Persona di una Sostanza o Metodo proibiti. Tuttavia, questa definizione non include le azioni in buona fede del personale medico che ricorre ad una sostanza o ad un metodo proibiti a puro scopo

terapeutico legalmente riconosciuto o per altri validi motivi ricorre a sostanze che non sono proibite Fuori competizione a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non siano destinate a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Sospensione cautelare: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”-“sanzioni”).

Sostanza d’abuso: si veda l’articolo 5.2.3 del CSA.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sostanza specificata: si veda l’articolo 5.2.2 del CSA.

Squalifica: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”-“sanzioni”).

Standard Internazionale (International Standard): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla WADA. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto a altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

Udienza preliminare: ai sensi dell’articolo 8.4, un’udienza abbreviata accelerata che ha luogo prima di un’udienza ai sensi dell’articolo 3.3 della PGR e che fornisce all’Atleta un avviso e l’opportunità di essere ascoltato in forma scritta o orale.

Uso: l’utilizzo, l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Definizioni ai sensi dell’*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI)

Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici: L’organizzazione responsabile della raccolta dei campioni che agisce in conformità con i requisiti previsti dall’*International Standard for Testing and Investigations*. Essa può essere: (1) l’Autorità competente per i controlli; o (2) una Terza Parte Delegata a cui è

stata delegata o concessa in subappalto l'autorità di eseguire i controlli antidoping. L'Autorità competente per i controlli rimane sempre il responsabile ultimo, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti relativi alla raccolta dei campioni definiti dall'ISTI.

Autorità competente per i controlli antidoping: l'organizzazione che autorizza l'esecuzione di controlli antidoping sugli Atleti sotto la propria giurisdizione. Ai fini dell'esecuzione dei controlli, può essere autorizzata una Terza Parte delegata, che agirà in conformità ai poteri e ai regolamenti dell'Organizzazione Antidoping. Tale autorizzazione deve essere documentata. L'Organizzazione Antidoping che autorizza i controlli rimane l'Autorità competente per i controlli e, in ultima analisi, è responsabile, ai sensi del Codice WADA, di garantire che il Terzo delegato esegua i controlli in conformità con i requisiti dell'ISTI.

Doping Control Officer (or DCO): funzionario formato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei Campioni biologici a svolgere le funzioni di cui all'ISTI.

Esperto: L'esperto o gli esperti e/o il gruppo di esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabile di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'Atleta. L'esperto deve essere esterno all'Organizzazione Antidoping.

Informazioni sulla reperibilità degli Atleti presso il luogo di permanenza: informazioni fornite da o per conto di un Atleta incluso in un gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) (o incluso in altro pool di atleti, se previsto) che stabiliscano la posizione dell'Atleta durante il trimestre successivo, in conformità all'articolo 4.8 dell'ISTI. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da almeno tre (3) esperti con qualifiche in uno o più campi dell'ematologia clinica e di laboratorio, della medicina dello sport o della fisiologia dell'esercizio fisico, in riferimento al doping ematico. Per il modulo steroideo, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da almeno tre (3) persone con qualifiche nel campo dell'analisi steroidea di laboratorio, del doping steroideo e del metabolismo e/o endocrinologia clinica. Per entrambi i moduli, un gruppo dovrebbe essere composto da esperti con conoscenze complementari in modo che tutti i campi pertinenti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Sessione per il prelievo del campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il /i proprio/i campione/i biologico/i.

Verbale di tentativo non riuscito: verbale dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un Atleta inserito in un elenco RTP o in altro pool di Atleti non è andato a buon fine. Nel verbale devono essere indicati la data del tentativo, il luogo visitato, gli orari esatti di arrivo e partenza al/dal luogo, i mezzi impiegati presso la sede del controllo al fine di reperire l'Atleta (compresi i dati di eventuali contatti avuti con terzi) ed ogni altra informazione rilevante in merito al tentativo in questione.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Laboratories (ISL)*

Athlete Passport Management Unit (APMU): unità composta da una o più persone, responsabile della gestione aggiornata dei passaporti biologici degli atleti in ADAMS per conto del Custode dei passaporti.

Documentazione di laboratorio: la documentazione di laboratorio a supporto del risultato analitico, come un Esito avverso, secondo quanto stabilito nel *WADA Technical Document for Laboratory Documentation Packages* (TD LDOC).

Laboratorio/i: Laboratorio/I accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA e, ove applicabile, la quantificazione delle sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto dell'attività antidoping.

Limite quantitativo (*Limit of Quantification, LOQ*): parametro analitico delle caratteristiche tecniche del test. La più bassa concentrazione di un analita in un campione biologico che può essere quantitativamente determinata con precisione e accuratezza accettabili (ad es., l'incertezza di misura accettabile) nell'ambito delle condizioni stabilite per il test.

Procedura di conferma: una procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un campione la presenza o misurare la concentrazione/il rapporto/il coefficiente e/o stabilire l'origine (esogena o endogena) di una o più specifiche sostanze proibite, suoi metaboliti o marker, in conseguenza dell'uso di una sostanza o metodo proibito.

Sostanza con valore soglia: una sostanza vietata, i metaboliti o i *markers* di una sostanza vietata la cui identificazione e determinazione quantitativa (ad es., concentrazione, coefficiente, valore) in eccesso rispetto ad un predeterminato valore soglia, o, se del caso, la determinazione di un'origine esogena, costituisce un Esito avverso. Le sostanze con valore soglia sono così identificate nel *Technical Document on Decision Limits* (TD DL).

Testimone indipendente: una Persona, nominata dall'Autorità competente per i controlli, dal Laboratorio o dalla WADA per assistere a parti del processo dei controlli analitici. Il Testimone Indipendente deve essere indipendente rispetto all'Atleta e ai suoi rappresentanti, al Laboratorio, all'Autorità di Raccolta dei Campioni, all'Autorità competente per i controlli/Autorità di Gestione dei Risultati o dalla WADA. Il Testimone Indipendente può essere indennizzato per il suo servizio.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* (ISTUE)

Terapeutico: relativo al trattamento di una condizione clinica con rimedi o metodi, oppure che fornisce una cura o assiste in una cura.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information* (ISPPPI)

Informazioni personali: informazioni, ivi comprese, a titolo non esaustivo, le informazioni personali particolari, relative ad un soggetto identificato o identificabile ovvero correlate ad altra persona le cui informazioni sono trattate esclusivamente nello svolgimento dell'attività antidoping dell'Organizzazione antidoping.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Results Management* (ISRM)

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell'Atleta.

Athlete Biological Passport Documentation Package: il materiale compilato dall'APMU a sostegno di Esito avverso da Passaporto biologico dell'Atleta, comprensivo, a titolo non esaustivo, di dati analitici, i commenti del gruppo di esperti, le prove dei fattori confondenti e altre informazioni pertinenti di supporto.

Autorità competente per la Gestione dei Risultati: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati rispetto ad un caso specifico.

Custode del Passaporto: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati derivanti dal Passaporto biologico dell'Atleta e della condivisione delle informazioni rilevanti relative al Passaporto biologico dell'Atleta con altre Organizzazioni antidoping.

Gruppo di Esperti: gli Esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabili di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'Atleta. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti deve conoscere uno o più campi dell'ematologia clinica (diagnosi di patologie del sangue), medicina dello sport o fisiologia dell'esercizio fisico. Per il modulo steroideo, il Gruppo di esperti deve conoscere l'analisi di laboratorio, il doping steroideo e/o l'endocrinologia. Per entrambi i moduli, un Gruppo di esperti deve essere composto da esperti con conoscenze complementari, in modo che tutti i campi rilevanti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto *ad hoc*, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Inosservanza: termine utilizzato per descrivere una violazione della normativa sportiva antidoping rilevante ai fini dell'art. 2.3 e/o dell'art. 2.5 dell'ADSC o del Codice WADA.

Mancata comunicazione: inadempienza da parte dell'Atleta (o da una terza parte a cui l'Atleta abbia delegato il compito) all'obbligo di comunicare in modo completo e accurato le proprie informazioni sulla reperibilità, in modo da consentire la localizzazione dell'Atleta stesso al fine di un controllo antidoping, negli orari e nei luoghi indicati nelle informazioni sulla reperibilità, ovvero l'inadempienza all'obbligo di aggiornare le informazioni stesse, affinché siano accurate e complete, in conformità con l'art. 4.8 dell'ISTI e con l'*Annex B.2* dell'ISRM.

Mancata reperibilità: una Mancata comunicazione o un Mancato controllo.

Mancato controllo: inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per un controllo antidoping nel luogo e nell'ora specificati nella fascia oraria di sessanta (60) minuti e indicati dall'Atleta nelle sue informazioni sulla reperibilità, per il giorno in questione, ai sensi dell'art. 4.8 dell'ISTI e dell'*Annex B.2* dell'ISRM.

Passaporto biologico dell'Atleta: una raccolta di tutti i dati rilevanti relativi ad un Atleta, che può includere profili longitudinali di marcatori (*markers*), fattori eterogenei unici per quel particolare Atleta e altre informazioni rilevanti che possono aiutare nella valutazione dei marcatori (*markers*).

Report dell'APMU: un rapporto dell'APMU, disponibile sul Passaporto biologico dell'Atleta inserito sul

sistema ADAMS, che fornisce una sintesi completa delle revisioni degli Esperti e delle raccomandazioni per un efficace e appropriato *follow-up* dei controlli antidoping da parte del Custode del Passaporto.

Udienza: comprende il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento dinanzi al collegio giudicante e l'assunzione di una decisione e relativa notifica da parte del collegio giudicante (sia in primo grado che in grado di appello).